SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 7 dicembre 2007 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Paulet Mihaela Cornelia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Paulet Mihaela Cornelia, nata a Bacau (Romania) il 1° novembre 1970, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer diplomat in profilul Tehnologia produselor alimentare», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer diplomat in profilul Tehnologia produselor alimentare specializarea tehnologia si controlul calitatii produselor alimentare» conseguito presso la «Universitatea din Bacau» nella sessione giugno 2003;

Vista la documentazione relativa a esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Paulet Mihaela Cornelia, nata a Bacau (Romania) il 1° novembre 1970, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio in Italia della professione.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10334

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinna Martina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Pinna Martina, nata a Bosa il 6 gennaio 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocada» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Sassari in data 9 luglio 2001 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 3 novembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Il-Lustre Col Legi d'Advocats de Barcelona» dal 6 febbraio 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari come attestato in data 10 novembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato:

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pinna Martina, nata a Bosa il 6 gennaio 1960, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A10335

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Sposito Davide Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Sposito Davide Vincenzo, nato a Belmonte Mezzagno (Palermo) il 19 dicembre 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Palermo in data 8 aprile 2003 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 3 novembre 2006 dal Ministerio de educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Il-Lustre Col Legi d'Advocats de Barcelona» dal 18 aprile 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo come attestato in data 18 ottobre 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sposito Davide Vincenzo, nato a Belmonte Mezzano (Palermo) il 19 dicembre 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A10336

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2007.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2007.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2007, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2007, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale;

b) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 47

07A10358

DECRETO 16 novembre 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011, 1° novembre 2004/2011 e 1° novembre 2005/2012, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2007 e scadenza 1° maggio 2008.

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 15.500.000.000,00 euro;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 16.500.000.000,00 euro;

n. 137799/396 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 15.497.500.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º novembre 2007 e scadenza 1º maggio 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º novembre 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1º maggio 2008 è accertato nella misura del:

2,15% per i CCT 1º maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 8;

2,15% per i CCT 1º novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 7;

2,14% per i CCT 1º novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158), cedola n. 5;

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 1.019.646.500,00 così ripartiti:

euro 333.250.000,00 per i CCT 1º maggio 2004/2011 (codice titolo IT0003658009);

euro 354.750.000,00 per i CCT 1º novembre 2004/2011 (codice titolo IT0003746366);

euro 331.646.500,00 per i CCT 1º novembre 2005/2012 (codice titolo IT0003993158),

e faranno carico ad apposito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.3.7) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il direttore: CANNATA

07A10376

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2007.

Ridefinizione del termine di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b)* del decreto 26 ottobre 2006, relativo alla individuazione dei criteri per il riparto di 1.000 milioni di euro tra le regioni, che stipulano accordi diretti al contenimento della spesa sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che stabilisce che il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 e che criteri e modalità concessive sono definiti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 26 ottobre 2006 avente ad oggetto l'individuazione dei criteri per il riparto di 1.000 milioni di euro tra le regioni che stipulano accordi diretti al contenimento della spesa sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3 lett. *b)*, del citato decreto che dispone la sottoscrizione degli specifici accordi entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui alla lettera *a)*;

Considerato che il citato decreto, in corso di pubblicazione, è stato emanato il 3 aprile 2007;

Preso atto che, in base alla documentazione fatta pervenire dalle regioni interessate ai competenti ministeri, deve registrarsi la impossibilità di completare nel previ-

sto termine di sessanta giorni l'istruttoria per la sottoscrizione degli accordi, con relativi piani di rientro, della regione Siciliana e della regione Sardegna;

Ritenuto di dover pertanto modificare il termine per la sottoscrizione degli accordi di che trattasi;

Acquisita da ultimo l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in tal senso si è espressa nella seduta del 12 luglio 2007 (REP n. 156/CSR);

Decreta:

Il termine di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)* del decreto 26 ottobre 2006 è ridefinito in centodiciannove giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A10324

DECRETO 26 novembre 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva triacetato di guazatina (Numero CAS 115044-19-4), per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in attuazione della decisione della Commissione europea n. 2007/597/CE del 27 agosto 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1998, n. 392 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva citata, e successive modifiche ed integrazioni che fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE;

Visto, in particolare, l'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2032/2003 recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2007/597/CE del 27 agosto 2007 riguardante la non iscrizione del triacetato di guazatina (Numero CAS 115044-19-4), per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Considerato che in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti contenenti come principio attivo il triacetato di guazatina e appartenenti al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno);

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le registrazioni dei presidi medico chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, richiamato dalla decisione della Commissione, i biocidi contenenti principi attivi, notificati ai fini della valutazione nel quadro del programma di revisione, che si è deciso di non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per alcuni o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, non sono più immessi in commercio sul territorio nazionale per i tipi di prodotti interessati, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della suddetta decisione;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo triacetato di guazatina (Numero CAS 115044-19-4) e

appartenenti al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), non inserito negli Allegati I, IA e IB della direttiva 98/8/CE.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo triacetato di guazatina.

3. Le confezioni dei presidi medico chirurgici revocati ai sensi del precedente comma sono ritirate dal mercato entro il 2 settembre 2008. In ogni caso, a decorrere dal 2 settembre 2008 le confezioni citate non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata presentata una domanda di modifica della composizione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi attivi precedentemente autorizzati con uno o più principi attivi inseriti nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, non sono soggette a revoca.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 2 settembre 2008, i presidi medico chirurgici, per i quali è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere immessi sul mercato né essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione attualmente autorizzata.

Art. 2.

1. A decorrere dal 2 settembre 2008, i prodotti, attualmente di libera vendita, contenenti il triacetato di guazatina e appartenenti al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno) cui all'art. 1 non possono più essere immessi sul mercato, né vi possono essere più mantenuti.

Art. 3.

1. Sono consentite, dopo il 2 settembre 2008, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: DE GIULI

07A10299

DECRETO 26 novembre 2007.

Non iscrizione di sostanze attive nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in attuazione della decisione della Commissione europea n. 2007/565/CE del 14 agosto 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1998, n. 392 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla seconda fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva citata, che fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE;

Visto, in particolare, l'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2032/2003, recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;

Considerato che per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco di cui al regolamento(CE) n. 2032/2003, tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, in conformità dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/

2003, oppure lo Stato membro relatore designato per la valutazione non ha ricevuto un fascicolo completo, di cui all'art. 9, paragrafo 5, del regolamento summenzionato, entro il termine previsto agli allegati V e VIII;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2007/565/CE del 14 agosto 2007 riguardante la non iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, di determinate sostanze da esaminare nell'ambito del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, in base alla quale le sostanze e i tipi di prodotti suddetti sono stati rimossi dal programma di revisione e pertanto non inclusi negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le registrazioni dei presidi medico chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, richiamato dalla decisione della Commissione, i biocidi contenenti principi attivi, notificati ai fini della valutazione nel quadro del programma di revisione, che si è deciso di non includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE per alcuni o tutti i relativi tipi di prodotti notificati, non sono più immessi in commercio sul territorio nazionale per i tipi di prodotti interessati, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della suddetta decisione;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'Allegato del presente decreto sono riportate le sostanze e i tipi di prodotto che non sono inclusi negli allegati I, IA o IB, della direttiva 98/8/CE.

Art. 2.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze o appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze o appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

3. Le confezioni dei presidi medico chirurgici revocati ai sensi del precedente comma sono ritirate dal mercato entro il 22 agosto 2008. In ogni caso, a decorrere dal 22 agosto 2008 le confezioni citate non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, èstata presentata una domanda di modifica della composizione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi attivi precedentemente autorizzati con uno o più principi attivi inseriti nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, non sono soggette a revoca.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 22 agosto 2008, i presidi medico chirurgici, per i quali è in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere immessi sul mercato né essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione attualmente autorizzata.

Art. 3.

1. A decorrere dal 22 agosto 2008, i prodotti, attualmente di libera vendita, contenenti le sostanze o appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1 non possono più essere immessi sul mercato, né vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo il 22 agosto 2008, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirugici oggetto del presente provvedimento di revoca.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: DE GIULI

ALLEGATO

SOSTANZE E TIPI DI PRODOTTO NON INCLUSI NEGLI ALLEGATI I, IA, E IB DELLA DIRETTIVA 98/8/CE

Denominazione	**Numero CE**	**Numero CAS**	**Tipo di prodotto**
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame		312600-89-8	21
Acido formico	200-579-1	64-18-6	18
Propano-2-olo	200-661-7	67-63-0	18
Acido L-(+)-lattico	201-196-2	79-33-4	1
Acido L-(+)-lattico	201-196-2	79-33-4	13
Antrachinone	201-549-0	84-65-1	19
1,4-diclorobenzene	203-400-5	106-46-7	18
1,4-diclorobenzene	203-400-5	106-46-7	19
N-(2-etilesil)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossimmide	204-029-1	113-48-4	18
Benzoato di benzile	204-402-9	120-51-4	19
Malation	204-497-7	121-75-5	18
Acido ottanoico	204-677-5	124-07-2	19
Captan	205-087-0	133-06-2	21
N-(triclorometiltio)ftalimmide / Folpet	205-088-6	133-07-3	21
Ziram	205-288-3	137-30-4	19
Ziram	205-288-3	137-30-4	21
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8	21
Diuron	206-354-4	330-54-1	21
Ciclopropancarbossilato di (RS)-3-allile-2-metile-4-ossociclopent-2-enile(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetile-3-(2-metilprop-1-enile) (tutti isomeri; rapporto 1:1:1:1:1:1:1:1) / Alletrina	209-542-4	584-79-2	18
Solfuro di zinco	215-251-3	1314-98-3	18
Solfuro di zinco	215-251-3	1314-98-3	21
Tetraborato di disodio anidro	215-540-4	1330-43-4	18
Acidi naftenici, sali di rame	215-657-0	1338-02-9	8
Clorotalonil	217-588-1	1897-45-6	21
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	21
Clorpirifos	220-864-4	2921-88-2	18
Clorpirifos metile	227-011-5	5598-13-0	18
(R)-p-menta-1,8-diene	227-813-5	5989-27-5	18
(R)-p-menta-1,8-diene	227-813-5	5989-27-5	19
Prometrin	230-711-3	7287-19-6	21
Diossido di silicio — amorfo	231-545-4	7631-86-9	16

Denominazione	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Diossido di silicio — amorfo	231-545-4	7631-86-9	19
Olio animale / Olio di osso	232-294-3	8001-85-2	19
Olio di colza	232-299-0	8002-13-9	18
Lignina	232-682-2	9005-53-2	19
Lignina	232-682-2	9005-53-2	21
Ossina-rame	233-841-9	10380-28-6	8
Ottaborato tetraidrato bisodico	234-541-0	12280-03-4	18
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	16
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	21
Foxim	238-887-3	14816-18-3	18
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	21
Metomil	240-815-0	16752-77-5	18
Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio	248-595-8	27668-52-6	21
(S)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1enil) ciclopropancarbossilato (solo 1R trans, 1S isomero) / S-Bioalletrina	249-013-5	28434-00-6	18
Bioresmetrina	249-01-40	28434-01-7	18
3-[[(etilammino)metossifosfinotioil]ossi]crotonato di trans-isopropile	250-517-2	31218-83-4	18
Amitraz	251-375-4	33089-61-1	18
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea / Isoproturon	251-835-4	34123-59-6	18
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea / Isoproturon	251-835-4	34123-59-6	21
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di m-fenossibenzile / Permetrina	258-067-9	52645-53-1	19
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile	259-627-5	55406-53-6	18
cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina / Fenpropimorph	266-719-9	67564-91-4	21
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	16
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	18
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	19
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	21
Composti di ammonio quaternario, di-C8-10-alchildimetil, cloruri	270-331-5	68424-95-3	16
Melaleuca alternifolia, estratto / Olio di Tea Tree australiano	285-377-1	85085-48-9	19

Denominazione	**Numero CE**	**Numero CAS**	**Tipo di prodotto**
6-ossido di 2,4,8,10-tetra(terz-butil)-6-idrossi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2] diossafosfocin, sale di sodio	286-344-4	85209-91-2	1
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	16
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	18
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	19
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	21
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil] dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	16
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil] dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	18
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil] dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	19
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil] dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	21
[1.alfa.(s*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di .alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzile	289-244-9	86560-93-2	18
Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto	289-699-3	89997-63-7	19
Ginepro, estratto di Ginepro messicano	294-461-7	91722-61-1	19
Lavanda, estratto di Lavandula ibrida / Olio di lavanda	294-470-6	91722-69-9	18
3-benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina, 4-ossido	431-030-6	163269-30-5	21
Disolfuro di clorometile e di n-ottile	432-680-3	180128-56-7	21
Sali di potassio di acidi grassi (C15-21)	Miscela	—	18
(E)-2-ottadecenale	Non ancora assegnato	51534-37-3	19
(E,Z)-2,13-ottadecadienale	Non ancora assegnato	99577-57-8	19
S-Idroprene / (S-(E,E))-3,7,11-trimetildodec2-4-dienoato di etile	Prodotti fitosanitari	65733-18-8	18
4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-(trifluorometil)-1H-pirrol-3- carbonitrile / Chlorfenapyr	Prodotti fitosanitari	122453-73-0	21

07A10298

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 ottobre 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., in Roma ed unità varie sul territorio nazionale. (Decreto n. 41889).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 14 giugno 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, assistita dalla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2007, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 1190 della legge n. 296/2006, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007, con il quale è stata impegnata la somma di euro 11.700.000,00 che grava sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02);

Visto il decreto n. 41405 del 19 luglio 2007 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dalla società Pietro Mazzoni Ambiente, tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, in favore di un massimo di 279 lavoratori;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la concessione della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per la società Pietro Mazzoni Ambiente, per il secondo periodo semestrale dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., sede in Roma ed unità varie sul territorio nazionale per un numero complessivo massimo di 279 unità.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 2.337.958,62.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 2.337.958,62, graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 22 ottobre 2007

Il direttore generale: MANCINI

07A10152

DECRETO 15 novembre 2007.

Nomina di un componente effettivo, quale rappresentante della Confartigianato, del Comitato provinciale INPS di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 2/2006 con cui si ricostituisce il Comitato provinciale INPS;

Vista la lettera della Confartigianato n. 137 cp del 28 agosto 2007 con la quale si designa il rag. Bosio Adriano quale componente effettivo in sostituzione del rag. Saia Giuseppe;

Decreta:

Il rag. Bosio Adriano è nominato membro effettivo del Comitato provinciale INPS, quale rappresentante della Confartigianato, Unione di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 15 novembre 2007

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

07A10147

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 12 settembre 2007.

Individuazione dei criteri di valutazione delle istanze presentate da società richiedenti la gestione totale di aeroporti con un traffico inferiore ai 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale. (Direttiva n. 135/T).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

Vista la circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265, che ha introdotto disposizioni in materia di gestioni aeroportuali;

Visto il codice della navigazione, come rivisto dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

Visto l'atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale del 12 dicembre 2006 che tra l'altro, riconosce il ruolo attivo di indirizzo e di controllo del Governo quale azione necessaria per garantire lo sviluppo del sistema ed il recupero del ritardo che oggi si registra nei confronti degli altri Paesi concorrenti dell'Unione europea e la necessità di ridisegnare la catena del valore nella filiera del trasporto aereo, al fine di ridistribuire in modo equilibrato compiti e risorse tra i vari attori e di provvedere alla classificazione degli aeroporti con l'attribuzione a ciascuno di essi della valenza nazionale, regionale o locale e della connessa specializzazione funzionale;

Tenuto conto che l'ENAC, nel corso dell'attività istruttoria di propria competenza in applicazione del decreto ministeriale n. 521/1997 e della circolare n. 12479 AC/1999, ha rappresentato alcune difficoltà tecniche in relazione all'esame delle previsioni di traffico e dei piani di investimento e dei piani economico-finanziari presentati da società che gestiscono aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri nella media degli ultimi due anni o interessati da sola aviazione generale;

Considerato che detti aeroporti rispondono ad una esigenza di interesse generale, in quanto garantiscono collegamenti regionali, anche con zone ad alta vocazione turistica talora solo stagionale, sono base operativa per attività funzionali alla protezione civile, alla salvaguardia del territorio, alla didattica e diffusione del volo, allo sviluppo delle attività di lavoro aereo e di costruzioni aeronautiche;

Ravvisata la opportunità in relazione alla realtà economico-sociale nella quale operano detti aeroporti, di fornire all'ENAC indicazioni tecniche tese a snellire la procedura di cui alla circolare n. 12479/AC;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata;

Vista la comunicazione 2005/C 312/01 della Comunità europea in tema di finanziamento degli aeroporti e aiuti pubblici;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

EMANA

la seguente direttiva:

Affidamento della gestione totale di aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale

1. I soggetti titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato, che hanno presentato istanza, ai sensi del decreto ministeriale n. 521/1997, per la concessione della gestione totale di aeroporti interessati da un traffico fino a 250.000 passeggeri, determinato sulla base della media accertata nell'ultimo biennio, o da sola aviazione generale presentano all'ENAC un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, elaborati secondo principi di prudenza con riferimento agli schemi di cui alla circolare ministeriale n. 12479/AC del 20 ottobre 1999, tenendo conto della consolidata scarsa movimentazione e dell'alta sensibilità a fenomeni estemporanei.

2. L'ENAC, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso attribuiti, senza ulteriori oneri per lo Stato, accerta preliminarmente il possesso da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 521/1997 e l'avvenuto ripianamento delle perdite conseguite nell'ultimo bilancio di esercizio. L'istruttoria condotta sui programmi d'intervento verifica che:

gli investimenti previsti assicurino il mantenimento in operatività e sicurezza dell'aeroporto e siano coerenti con la caratterizzazione funzionale e la vocazione territoriale dell'aeroporto stesso;

il piano economico-finanziario, tendente all'equilibrio, persegua obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, evidenziando il possesso da parte delle società, sino al raggiungimento del predetto equilibrio, di un patrimonio netto atto ad assicurare, oltre al capitale sociale previsto dalle vigenti disposizioni, un adeguato apporto delle fonti di finanziamento necessarie a garantire l'attuazione degli investimenti previsti.

3. Con il decreto di affidamento del Ministro dei trasporti di concerto con gli altri Ministri interessati, viene determinato il periodo di durata della concessione, rilasciata fino ad un massimo di venti anni in relazione alle valutazioni formulate con riferimento al programma di intervento di cui al comma 2 ed alla tipologia dell'aeroporto.

Il periodo di durata della concessione è soggetto a revisione quadriennale in relazione all'attuazione del programma di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione del piano degli investimenti e al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento.

4. Le convenzioni devono prevedere una specifica procedura per la contestazione degli addebiti nonché le ipotesi di decadenza dalle concessioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la convenzione stessa.

Qualora l'ENAC, accerti la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti, fissando un termine certo e ragionevole per le controdeduzioni. All'esito della fase istruttoria, l'ENAC determina, in contraddittorio con la controparte, le azioni correttive ed i relativi tempi e modalità attuative rispetto ai rilievi evidenziati. Trascorso inutilmente il tempo previsto per la completa attuazione delle misure correttive, l'ENAC può ingiungere al concessionario il pagamento di penali, con provvedimento motivato. L'importo minimo e massimo di dette penali è definito in termini percentuali rispetto al canone concessorio, da un minimo del 5% ad un massimo del 50%, con maggiorazioni nei casi di recidiva.

Dell'avvio e dello svolgimento del presente iter procedimentale, l'ENAC informerà costantemente il Ministero dei trasporti.

Resta comunque fermo l'obbligo della società concessionaria ad attuare le azioni correttive.

5. L'ENAC, all'atto della presentazione del bilancio societario, effettua annualmente specifici monitoraggi in ordine al rispetto di tutti gli impegni assunti dal gestore, anche con riferimento al corretto stato manutentivo dei singoli beni affidati.

In tale ambito verifica, altresì, l'andamento del traffico, ai fini di quanto previsto al successivo punto 8.

6. All'atto della sottoscrizione della convenzione per l'affidamento della gestione totale aeroportuale il capitale sociale minimo, previsto dal decreto ministeriale n. 521/1997, come integrato dal novellato art. 2327 del Codice civile, deve risultare interamente versato.

7. L'atto costitutivo delle società di gestione degli aeroporti di cui al precedente punto 1 deve riportare espressamente l'impegno a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi.

8. Al superamento della soglia dei 250.000 passeggeri, determinata sulla base della media del volume accertato nell'ultimo biennio, la società può presentare all'ENAC un programma d'intervento comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario, redatti conformemente agli schemi allegati alla circolare n. 12479AC/1999, che vengono valutati ai fini della durata della concessione, nel limite massimo di 40 anni, comprensivo del periodo già fruito.

In caso contrario, l'ENAC assumerà i provvedimenti operativi per limitare la capacità aeroportuale.

Roma, 12 settembre 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 191

07A10196

DECRETO 31 ottobre 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonchè per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus

destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonchè all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per le finalità di cui al suindicato articolo 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, reg. n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio -, con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui al richiamato art. 54, comma 1 della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 22/TPL del 27 luglio 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e sino all'anno 2015;

Considerato che la regione Campania ha *in itinere* le procedure previste dall'art. 1, comma 512 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) per effetto della quale le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni vengono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato, bandendo delle gare a procedura competitiva per l'assunzione di mutui, a partire dall'anno 2007, da parte degli istituti finanziatori interessati;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, accantonare i finanziamenti previsti, per l'anno finanziario 2007, dall'art. 54, comma 1 dalla legge n. 488/2000, a favore della suddetta regione e, nel contempo, provvedere al pagamento delle quote spettanti per il corrente anno alle restanti regioni a statuto ordinario sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 4 dello stato di previsione della spesa di questo Ministro, della somma di euro 30.738.884,33;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti , con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 1575/D.T.T. del 14 maggio 2007 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, registrata all'Ufficio centrale di bilancio nel registro visti n. 29T/Uff. 1 il 1º giugno 2007, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di euro 30.738.884,33, per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.3.11. «trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», a favore degli enti di seguito indicati.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2007	C/C n.
Abruzzo	1.149.152,73	31195
Basilicata	998.285,35	31649
Calabria	1.193.790,10	31789
Emilia-Romagna	2.374.431,23	30864
Lazio	4.794.883,97	31183
Liguria	1.733.936,88	32211
Lombardia	5.205.270,95	30268
Marche	1.212.475,51	31118
Molise	578.209,63	31207
Piemonte	2.965.443,85	31930
Puglia	2.289.308,81	31601
Toscana	2.655.750,48	30938
Umbria	793.437,89	31068
Veneto	2.794.506,95	30522
Totale . . .	30.738.884,33	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2007

Il direttore generale: RICOZZI

07A10311

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «D'Ancona piccola società cooperativa a r.l.», in Mesagne.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «D'Ancona piccola società cooperativa a r.l.» costituita in data 8 ottobre 1997, codice fiscale n. 01776420745 con sede in Mesagne (Brindisi) è stata sciolta e posta in liquidazione il 20 aprile 1999 e che è stato nominato liquidatore il sig. Carmelo D'Ancona;

Vista la relazione di mancata revisione dell'8 giugno 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio De Lorenzo, nato a San Pancrazio Salentino (Brindisi), il 13 dicembre 1965 con studio in San Pancrazio Salentino (Brindisi), via Cialdini n. 32, è nominato liquidatore della società cooperativa «D'Ancona piccola società cooperativa a r.l.», in Mesagne, in sostituzione del sig. Carmelo D'Ancona.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10339

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Conchiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «La Conchiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata» costituita in data 5 febbraio 1990, codice fiscale n. 05888480018 con sede in Torino è stata sciolta e posta in liquidazione il 30 settembre 2003 e che è stato nominato liquidatore il sig. Piero Morandi;

Visto il verbale di accertamento del 22 marzo 2006 della CCI, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 6 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Maria Borlenghi, nato a Parma il 20 gennaio 1961, con studio in Parma, str. Farini, 37 è nominato liquidatore della società cooperativa «La Conchiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Torino, in sostituzione del sig. Piero Morandi.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10340

DECRETO 24 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Monica a r.l.», in Torino.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Società cooperativa edilizia Monica a r.l.» costituita in data 6 febbraio 1986, codice fiscale n. 05017540013 con sede in Torino è stata sciolta e posta in liquidazione il 27 dicembre 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Roberto Arscone;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 10/21 settembre 2004 dell'UNCI, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 16 novembre 2005;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Maria Borlenghi, nato a Parma, il 20 gennaio 1961, con studio in Parma, str. Farini, 37 è nominato liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Monica a r.l.», in Torino in sostituzione del sig. Roberto Arscone.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10341

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa Servizi Integrati C.F.T. a r.l.», in Settimo Milanese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004, n. 2/2004 con il quale l'avv. Augusto Moretti è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa Servizi Integrati C.F.T. a r.l., con sede in Settimo Milanese (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 9 maggio 2003;

Vista la nota in data 17 aprile 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Valentina Teresa Polizzi, nata a Torino il 4 novembre 1977 con studio in Milano, corso Europa, n. 10, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Augusto Moretti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10148

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 novembre 2007.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 04 del 10 gennaio 2005 e n. 2902 del 18 dicembre 2006 con i quali, i progetti n. 11385 presentato dalla Mer Mec S.p.a., n. 10773 presentato dalla Marconi S.p.a. e n. 9885 presentato dalla Expert System S.p.a., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2007, ed in particolare per i progetti n. 11385 presentato dalla Mer Mec S.p.a., n. 10773 presentato dalla Marconi S.p.a. e n. 9885 presentato dalla Expert System S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 04 del 10 gennaio 2005 e n. 2902 del 18 dicembre 2006, relativamente al suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

11385 - Mer Mec S.p.a. - Monopoli (Bari);

«DimostRatOre per la caratterizzazione ambientale di siti inquinati (ROCAS)»

Rispetto a quanto decretato in data: 10 gennaio 2005;

Variazione della titolarità in capo alla Mer Mec S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della sua controllante Mer Mec Holding S.p.a.

10773 - Ericsson Lab Italy S.p.a. - Pagani (Salerno);

«Sottosistema funzionale di centrale per l'elaborazione del segnale vocale finalizzato al miglioramento della qualità della voce in reti mobili 3G (SQE).»

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2006;

Variazione della titolarità: da Ericsson Lab Italy S.p.a. a Marconi S.p.a.

9885 - Expert System S.p.a. - Modena;

«Costruzione di un sistema avanzato di disambiguazione del significato delle parole /italiano ed inglese) per insegnare alla macchina a comprendere il linguaggio dell'uomo traducendo l'espressione umana in concetti»

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2006;

Conferma della valorizzazione dell'ulteriore recupero pari a € 1.100.000,00;

Il vincolo relativo al personale è solo da considerarsi qualitativo e può ritenersi ammissibile anche un numero di ricercatori inferiore a 26, purché con competenze adeguate allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo previste nel progetto affidando all'esperto scientifico le opportune verifiche, e ferme restando le condizioni poste dall'istituto convenzionato in sede di valutazione *ex ante*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A10199

DECRETO 14 novembre 2007.

Modifica del decreto 12 dicembre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 aprile 2002, ed in particolare il progetto n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 2 ottobre 2001;

Vista la nota dell'istituto Intesa San Paolo S.p.a. del 1º ottobre 2007 pervenuta in data 17 ottobre 2007, prot. n. 10222, ha comunicato che, a seguito delle verifiche di consuntivo condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito del 10 % per collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università, non sussiste;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1865 del 12 dicembre 2002, per il progetto n. 4127/1 presentato dalla Telecom Italia S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di € 1.305.404,72, e il contributo in conto interessi è aumentato di € 1.305.404,72.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 31/10/2007 Pagina

Ditta: Telecom Italia S.p.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4127/1

Titolo del progetto: Accesso a larga banda a servizi Internet di nuova generazione per la clientela di massa.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 26/07/2000

Costo ammesso Euro = 14.345.106,83= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 11.282.517,42=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.062.589,41=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	7.568.159,40	0,00	3.714.358,02	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.062.589,41	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =5.393.760,17=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =5.451.140,60=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: INTESA SAN PAOLO S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

07A10290

DECRETO 14 novembre 2007.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 1500 presentato dalla Alcatel Italia S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 21 gennaio 2003;

Vista la nota dell'istituto Intesa San Paolo S.p.a. e dell'esperto scientifico del 6 luglio 2007 pervenuta in data 23 luglio 2007, prot. n. 7928 con la quale, a seguito delle mutate condizioni di mercato e alla non aderenza agli standard industriali che nel contempo si sono imposti, viene comunicata l'interruzione della ricerca, la quantificazioni dei costi sostenuti e che il requisito del 10% per collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università, non risulta soddisfatto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2007, ed in particolare il progetto n. 1500 presentato dalla Alcatel Italia S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha preso atto dell'interruzione della ricerca a seguito delle mutate condizioni di mercato e alla non aderenza agli standard industriali che nel contempo si sono imposti;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1500 presentato dalla Alcatel Italia S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 1500 presentato dalla Alcatel Italia S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di € 1.716.524,24, così come il contributo in conto interessi che è diminuito di € 898.281,51.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Dec. - relativo al CTS del 20/09/2007

Pagina

Ditta: Alcatel Italia S.p.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1500

Titolo del progetto: Integrated Trunking Gateway e Call Server elementi per la convergenza delle reti PSTN e VoIP.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 24/01/2001

Costo ammesso Euro = 3.262.996,24= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.761.450,88=

Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 501.545,36=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	2.761.450,88	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0,00	501.545,36	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =1.442.244,34=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.063.736,77=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	55	25	45	35	50	30
Sviluppo Precompetitivo	50	10	40	20	45	15

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: INTESA SAN PAOLO S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

07A10291

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 21 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Decreta

il mancato funzionamento, in data 7 novembre 2007, dell'Ufficio ACI - PRA di Potenza.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla nota del 2 novembre 2007, prot. n. 923 dell'Ufficio ACI - PRA di Potenza che segnalavano che gli sportelli dell'Ufficio provinciale, Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo, sarebbero rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata in data 7 novembre 2007 per lo svolgimento di assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Potenza, con nota del 6 novembre 2007, n. 7415, ha preso atto dell'accadimento, ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1), Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 21 novembre 2007

Il direttore regionale: GUARINO

07A10356

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2007.

Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta in agricoltura - anno 2007, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello d'istanza di attribuzione del credito d'imposta in agricoltura - anno 2007.

1.1 È approvato il modello d'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007 (Mod. IIA), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007.

1.2 Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che intendono beneficiare per l'anno 2007 del credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.3 Il modello d'istanza di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza, e dal quadro A, contenente i dati relativi all'investimento agevolabile e al credito d'imposta richiesto

2. Reperibilità del modello.

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

2.2 Il modello di cui al punto 1.1 può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 Il modello di cui al punto 1.1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

2.4 È consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione dell'istanza.

3.1 L'istanza di al punto 1. è presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 L'istanza di al punto 1., redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata a partire dal 17 dicembre 2007.

3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «CREDITAGRICOLTURA», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

3.4 È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.

Motivazioni.

L'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'attribuzione agli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, del credito d'imposta di cui al comma 271 del medesimo articolo ed ha disposto che lo stesso si applichi con le modalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002 e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

Il credito d'imposta previsto dal comma 271 della predetta legge n. 296 del 2006 è riconosciuto alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato UE), ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo alla «attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007», ha disposto che, per l'anno 2007, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1075 della legge n. 296 del 2006 per la realizzazione di investimenti, secondo le tipologie determinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del trattato CE.

Inoltre, il citato decreto ha stabilito che possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti relativi a domande presentate e istruite favorevolmente dall'ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi ed ha previsto un limite massimo di accesso al credito d'imposta, fissando detto limite, per l'anno 2007, in euro 200.000 per ciascun imprenditore.

Il medesimo decreto ha stabilito all'art. 1, comma 3, che le domande per l'attribuzione del credito d'imposta devono essere presentate all'Agenzia delle entrate, demandando alla medesima Agenzia la definizione delle modalità di approvazione e dei termini di presentazione delle domande stesse.

Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale viene approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007 (Mod. IIA), con le relative istruzioni.

In relazione alle modalità di approvazione delle istanze anzidette, il presente provvedimento, in conformità al disposto dell'art. 11, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rinvia ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1-*ter*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato «CREDITAGRICOLTURA», che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il termine iniziale di presentazione delle predette istanze, redatte sul modello approvato con il presente provvedimento, viene stabilito a decorrere dal 17 dicembre 2007, in considerazione dei tempi tecnici connessi alla trasmissione telematica di tali istanze.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2007.

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore: ROMANO

Mod. IIA

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN AGRICOLTURA - ANNO 2007

Art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire della agevolazione richiesta.

Modalità del trattamento

Il modello, contenente l'istanza di attribuzione del credito d'imposta in agricoltura, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Mod. IIA

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN AGRICOLTURA - ANNO 2007

Art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007

Numero progressivo istanza

DATI DEL RICHIEDENTE

Codice Fiscale | Codice attività | Giovane agricoltore

Persone fisiche

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale | Natura giuridica | Società cooperativa di commercializzazione e trasformazione

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice Comune

Tipologia (via, p.zza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione

Soggetti non residenti

Stato estero di residenza | Codice Stato estero | Codice di identificazione fiscale estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Codice fiscale del firmatario | Codice carica | Codice fiscale società

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

IL RICHIEDENTE:

- **si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti entro sei mesi dall'assenso dell'Agenzia delle Entrate;**
- **dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007;**
- **dichiara che gli investimenti per i quali chiede l'attribuzione del credito d'imposta sono relativi a domande istruite favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi;**
- **dichiara di aver presentato ☐ ovvero dichiara di presentare ☐ la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea" approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007;**
- **dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente l'istanza di ammissione al credito;**
- **dichiara di aver compilato n. ☐ quadri A**

ovvero

Rinuncia ad istanza precedente

- **dichiara di voler rinunciare all'istanza già inviata cui è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:**

Sottoscrizione

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica l'istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno (giorno mese anno)

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Mod. IIA

CODICE FISCALE

QUADRO A
DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

Mod. N.

SEZ. I
RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELL'INVESTIMENTO

	Comune del luogo ove ha sede la struttura produttiva	Provincia	Codice regione
A1	1	2	3
	Indirizzo della struttura produttiva	C.A.P.	
	4	5	
	Ammontare dell'investimento netto 6 ,00	Credito d'imposta richiesto 7 ,00	
A2	1	2	3
	4	5	
	6 ,00	7 ,00	
A3	1	2	3
	4	5	
	6 ,00	7 ,00	
A4	1	2	3
	4	5	
	6 ,00	7 ,00	
A5	1	2	3
	4	5	
	6 ,00	7 ,00	

SEZ. II
DATI IDENTIFICATIVI DELLE DOMANDE SU INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

	Codice ente incaricato	Codice regione	Data provvedimento ammissione ad agevolazione (giorno / mese / anno)
A6	1	2	3
A7	1	2	3
A8	1	2	3
A9	1	2	3
A10	1	2	3

SEZ. III
TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO
(Allegati A e B al Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002)

		Ammontare dell'investimento netto
A11	Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	,00
A12	Nuove macchine e attrezzature	,00
A13	Programmi informatici	,00
A14	Spese generali fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai punti precedenti	,00
A15	Primo acquisto di bestiame	,00
A16	Acquisto di riproduttori di qualità pregiata	,00
A17	Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali	,00
A18	Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico	,00
A19	Costi aggiuntivi per la tutela dell'ambiente o per il miglioramento delle condizioni di benessere degli animali	,00

SEZ. IV
AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO E DEL CREDITO

	Ammontare dell'investimento netto	Ammontare del credito d'imposta richiesto
A20	1 ,00	2 ,00

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN AGRICOLTURA - ANNO 2007 (MOD. IIA)

Art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta previsto dal comma 271 si applichi con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002 e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.
Il comma 271 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato UE).
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, emanato in attuazione delle predette disposizioni, ha disposto che, per l'anno 2007, gli imprenditori agricoli di cui all' art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1075 della legge n. 296 del 2006 per la realizzazione di investimenti, secondo le tipologie determinate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE.
Inoltre, il citato decreto ha stabilito che possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti relativi a domande presentate e istruite favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi ed ha previsto un limite massimo di accesso al credito d'imposta, fissando detto limite, per l'anno 2007, in euro 200.000 per ciascun imprenditore.
Per fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e possono utilizzare il contributo, in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo successivamente all'atto di assenso espressamente adottato dalla medesima Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Soggetti tenuti alla presentazione della istanza

La presente istanza deve essere presentata dagli imprenditori agricoli che intendono beneficiare per l'anno 2007 del credito d'imposta di cui al comma 1075 della citata legge n. 296 del 2006.
Ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile, sono imprenditori agricoli coloro che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. In base alla predetta norma si intendono attività agricole connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli a condizione che provengano, prevalentemente, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'attività di allevamento.
Si segnala, inoltre, che sono considerate agricole e, quindi, ammesse al contributo, le società cooperative di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli se utilizzano per la loro attività prevalentemente prodotti conferiti dai soci.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza per l'ammissione al credito d'imposta deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, a partire dal **17 dicembre 2007**.
La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza è stata compilata dal richiedente o verrà predisposta dall'intermediario. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza; nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, il soggetto che ha predisposto l'istanza.
L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento .
Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"CREDITAGRICOLTURA"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:

– il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa, l'indicazione relativa alla presentazione della "*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea*" nonché al numero dei quadri A compilati e la sottoscrizione del richiedente;
– il quadro A, che contiene i dati relativi alla ripartizione territoriale degli investimenti, alla tipologia degli stessi e al credito d'imposta richiesto, nonché alle domande su investimenti presentate ed istruite favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006.

Tutti gli importi da indicare nell'istanza vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Numero progressivo
Il richiedente deve numerare progressivamente le istanze presentate, comprese eventuali istanze di rinuncia alla richiesta del contributo.

Codice fiscale Numero progressivo
Deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa richiedente.

Codice attività
Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it..

Giovane agricoltore
Barrare la casella se il soggetto richiedente riveste la qualifica di giovane agricoltore secondo la normativa comunitaria.

Dati relativi alle persone fisiche
Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato di nascita.
Inoltre, devono essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se quest'ultimo è diverso dalla residenza anagrafica.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).
Il codice corrispondente alla "*natura giuridica*" del soggetto dichiarante, da indicare nella apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La casella "*Società cooperativa di commercializzazione e trasformazione*" deve essere barrata se il soggetto richiedente è una società cooperativa di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli. Dette società sono considerate agricole e, quindi, ammesse al contributo, se utilizzano per la loro attività prevalentemente prodotti conferiti dai soci.
Devono inoltre essere indicati i dati relativi alla sede legale e, per i soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale, vanno riportati anche quelli del domicilio fiscale.

Residenza / Sede legale / Domicilio fiscale
Devono essere riportati: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del comune, la tipologia, l'indirizzo, il numero civico e la frazione.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "*Codice Comune*", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it., ovvero dall'elenco presente sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Soggetti non residenti
Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati, nei campi relativi alla sede legale, i dati della sede estera e, negli spazi relativi al domicilio fiscale, i dati della sede della stabile organizzazione.
Vanno inoltre compilati i campi relativi allo "*Stato estero di residenza*", al "*Codice Stato estero*" e al "*Codice di identificazione fiscale Stato estero*".
Il "*Codice Stato estero*" va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o UNICO Enti non commerciali ed equiparati, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Dati relativi al rappresentante
Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale che sottoscrive l'istanza e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.
Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Dichiarazioni del richiedente
Con la successiva sottoscrizione, il richiedente:
– si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti entro sei mesi dall'assenso dell'Agenzia delle Entrate;

– dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità al credito d'imposta previsti dall'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 nonché di aver presentato, relativamente all'investimento per il quale chiede l'attribuzione del credito d'imposta, domanda istruita favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziata per carenza di fondi;
– dichiara di aver presentato, ovvero di presentare, all'Agenzia delle Entrate la "*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea*".

In tale riquadro, il richiedente deve altresì indicare il numero dei quadri A compilati.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea

Ai fini dell'ammissione al contributo, i soggetti richiedenti devono presentare, per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 1223, della citata legge n. 296 del 2006, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando di non aver mai ricevuto ovvero di aver ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di Stato riconosciuti illegali o incompatibili con il mercato comune dalla Commissione europea. A tal fine, i predetti soggetti, **anteriormente all'invio della presente istanza**, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la "*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea*" approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento.

Si segnala che sono esonerati da tale adempimento i soggetti che, per fruire di agevolazioni fiscali diverse da quella cui si riferisce la presente istanza, hanno già trasmesso all'Agenzia delle Entrate la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Relativamente alla compilazione del presente riquadro, si precisa che la casella *"dichiara di aver presentato"* deve essere barrata dai soggetti che, all'atto della trasmissione della presente istanza, hanno già ricevuto dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione di avvenuto ricevimento della predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre la casella *"dichiara di presentare"* va barrata dai soggetti che, pur avendo trasmesso la predetta dichiarazione, non hanno ancora ricevuto detta comunicazione.

Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata

Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es.: errori commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione o nella compilazione dell'istanza) intenda annullare gli effetti di una istanza precedentemente inviata, deve presentare, utilizzando il presente modello, un'apposita istanza di rinuncia, nella quale deve riportare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza alla quale intende rinunciare.

Nell'istanza di rinuncia non deve essere compilato il quadro A ma solo il frontespizio, in tutti i campi ivi previsti compreso il numero progressivo posto all'inizio della pagina.

Si evidenzia che, in caso di rinuncia, il richiedente perde ogni diritto derivante dall'istanza originaria, compreso l'ordine cronologico acquisito con la presentazione della medesima; conseguentemente, una successiva istanza di attribuzione del credito d'imposta assumerà il nuovo ordine cronologico assegnato automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua trasmissione.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

Nel presente quadro vanno indicati i dati relativi alla ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolabile, alle domande su investimenti ammissibili ad agevolazione presentate ed istruite favorevolmente dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi, alla tipologia degli investimenti anzidetti e al credito d'imposta richiesto.

Si precisa che, qualora i righi delle sezioni I e II non siano sufficienti all'indicazione delle strutture produttive e delle domande istruite favorevolmente dall'Ente incaricato, dovranno essere compilati più quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella " Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro; in tal caso, le sezioni III e IV devono essere compilate una sola volta nel Mod. N. "01".

SEZIONE I
Ripartizione territoriale dell'investimento

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi alla ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolabile. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 luglio 2007, possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato UE).
Per quanto concerne la determinazione dell'investimento netto e del relativo credito d'imposta, si richiamano le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 68/E del 13 agosto 2002.
In particolare nei **righi** da **A1** a **A5** indicare:
– nei **campi da 1 a 3**, il comune ove ha sede la struttura produttiva in cui è effettuato l'investimento, la sigla della provincia e il codice regione. Detto codice deve essere desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Persone fisiche (Fascicolo 1), disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
– nei **campi 4 e 5**, la frazione, la via o la piazza, il numero civico e il codice di avviamento postale;
– nel **campo 6**, l'ammontare dell'investimento netto per il quale si chiede l'attribuzione del credito d'imposta;
– nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto, relativo all'investimento indicato nel campo 6

SEZIONE II
Dati identificativi delle domande su investimenti ammissibili ad agevolazione

In questa sezione devono essere indicati, nei **righi** da **A6** a **A10**, i dati identificativi delle domande su investimenti ammissibili ad agevolazione, presentate ed istruite con esito favorevole dall'Ente incaricato entro il 31 dicembre 2006 ma non finanziate per carenza di fondi. In particolare, indicare:
• nella **colonna 1,** il codice corrispondente all'Ente incaricato dell'istruttoria della domanda, riportando:
  – il **codice "1"**, se trattasi di Ministeri;
  – il **codice "2"**, se trattasi delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, specificando nella **colonna 2** il codice corrispondente alla regione incaricata dell'istruttoria**.** Detto codice deve essere desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico Persone fisiche (Fascicolo 1), disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
  – il **codice "3"**, se trattasi dell'Istituto ISMEA;
  – il **codice "4"**, se trattasi dell'Agenzia Sviluppo Italia - O.I.G.A. (Imprenditoria Giovanile);
  – il **codice "5"**, se trattasi dell'Istituto I.S.A. – Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.a.;
• nella **colonna 3,** la data del provvedimento di ammissione ad agevolazione.

SEZIONE III
Tipologia dell'investimento

Nella sezione sono riportate le categorie di spese ammissibili ad agevolazione, così come individuate dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002.
Nei **righi** da **A11** a **A19,** per ciascuna tipologia di investimento ritenuto ammissibile ad agevolazione e per il quale si chiede l'attribuzione del credito d'imposta, va indicato l'ammontare complessivo dell'investimento agevolabile destinato alle strutture produttive indicate nella sezione I del presente quadro.

SEZIONE IV
Ammontare dell'investimento e del credito

In questa sezione devono essere indicati i dati riepilogativi dell'investimento agevolabile destinato alle strutture produttive elencate nella sezione I del presente quadro e del relativo credito d'imposta richiesto. In particolare:
– nel **campo 1,** riportare la somma degli importi indicati nei campi 6 dei righi da A1 a A5 della sezione I di tutti i quadri A compilati;
– nel **campo 2,** riportare la somma degli importi indicati nei campi 7 dei righi da A1 a A5 della sezione I di tutti i quadri A compilati.
Si segnala che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 luglio 2007, il credito d'imposta, per l'anno 2007, può essere attribuito per un importo non superiore a euro 200.000 per ciascun imprenditore.

5

07A10359

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000. registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato del decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competetente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone di attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 22602 del 21 novembre 2007 dell'Ufficio provinciale di Caserta, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio suddetto, nei giorni 7 novembre 2007 e 8 novembre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento del settore servizio all'utenza - Servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere dell'Ufficio suddetto, nei giorni 7 novembre 2007 e 8 novembre 2007 è da attribuirsi all'attivazione del nuovo sistema di pubblicità immobiliare con procedura web;

Ritenuto che la sua suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il garante del contribuente che, con nota n. 878 del 23 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

E' accertato il mancato funzionamento del settore servizio all'utenza - Servizio di pubblicità immobiliare di Santa Maria Capua Vetere - dell'Ufficio provinciale di Caserta, nei giorni 7 novembre 2007 e 8 novembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 novembre 2007

Il direttore regionale: LIBUTTI

07A10313

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2007.

Misure di semplificazione e trattamento di dati nell'ambito di servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riguardo agli articoli 2 e 13;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Premesso

1. Misure di semplificazione e trattamento di dati nell'ambito di servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

1.1. La disciplina di protezione dei dati personali prevede che il trattamento dei dati deve assicurare un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali «nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia» (art. 1, comma 2, del Codice).

Specifiche disposizioni attuano tali princìpi semplificando il contenuto e le modalità per informare gli interessati rispetto al trattamento, in particolare per

quanto riguarda i servizi telefonici di assistenza e di informazione al pubblico (art. 13, commi 2 e 3, del Codice).

Il Garante intende sviluppare ulteriormente tali disposizioni attraverso il presente provvedimento che tiene conto del principio secondo cui l'informativa, quando i dati sono raccolti presso gli interessati, «può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati» (art. 13, comma 2).

1.2. Numerosi soggetti pubblici e privati utilizzano in modo crescente servizi telefonici di assistenza e di informazione al pubblico nello svolgimento della propria attività istituzionale, professionale, commerciale o di natura personale.

Alcune scelte organizzative valorizzano il mezzo telefonico quale canale di contatto privilegiato con l'utenza, specie nell'ambito di società di grandi dimensioni e di enti pubblici, il che può accrescere l'economicità e l'efficienza nei servizi resi (cfr. in merito art. 3 dir. min. 21 dicembre 2001, Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione, nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2002, n. 30; dir. min. 4 gennaio 2005, Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione, nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 2005).

La gestione del flusso delle chiamate, attraverso appositi servizi di assistenza telefonica, può assumere in talune circostanze una particolare complessità, strutturandosi su un insieme integrato di sistemi informativi e di risorse umane.

A seconda delle caratteristiche dei servizi e dei relativi destinatari è possibile individuare una vasta gamma di funzioni. Tra le più ricorrenti, possono evidenziarsi quelle di informazione e/o di assistenza alla clientela (c.d. «customer care»), con riferimento all'instaurazione e all'esecuzione di rapporti contrattuali in vari contesti (prenotazione di servizi, phone-banking, ecc.), quelle svolte a vantaggio della collettività da parte di amministrazioni pubbliche (si pensi alle chiamate di pubblica utilità, incluse le chiamate ai numeri di emergenza) o soggetti privati anche per quanto riguarda servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, di assistenza, di consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento.

1.3. Il presente provvedimento riguarda solo le attività che comportano un trattamento di dati personali prestate in modalità inbound, ossia oggetto di una chiamata dell'interessato anche se effettuate senza la mediazione di un operatore (attraverso canali di comunicazione interamente automatizzati).

Non formano invece oggetto di esame i servizi c.d. outbound, di solito ricorrenti nello svolgimento di attività di tele-marketing, nell'ambito delle quali vengono contattati destinatari di comunicazioni commerciali anche attraverso call center: al riguardo, vige infatti un apposito quadro normativo (cfr. art. 58 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali; in merito, v. pure i Provv. del 30 maggio 2007, doc. web n. 1412626; doc. web n. 1412610; doc. web n. 1412598; doc. web n. 1412557 e doc. web n. 1412586).

1.4. Il Garante, tenendo anche conto delle indicazioni e delle richieste di chiarimento formulate (con specifico riguardo ai rapporti con i committenti) da un'associazione di categoria rappresentativa delle società di call center operanti in outsourcing, intende altresì precisare alcune modalità di comportamento da osservare nella gestione dei servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico (v. infra punti 2, 3, 4 e 5).

2. Tipologie di dati e modalità del loro trattamento.

Nello svolgimento delle attività qui considerate possono essere utilizzate legittimamente solo le informazioni personali pertinenti e non eccedenti in relazione ai servizi richiesti, informazioni che sono di regola comunicate direttamente dall'interessato.

Le tipologie di informazioni trattate sono piuttosto varie comprendendo dati sia comuni (ad esempio, anagrafici o di natura economica), sia sensibili (si pensi, esemplificativamente, alle informazioni raccolte nell'ambito di servizi prestati da strutture sanitarie). Alcune informazioni personali sono trattate mediante sistemi automatizzati (ad esempio, con l'ausilio di risponditori vocali automatici o grazie a sistemi informatici integrati idonei a fornire informazioni sulla linea chiamante, attraverso il dispositivo di individuazione della medesima).

La raccolta anche automatizzata di tali informazioni da parte dell'operatore che gestisce il servizio di assistenza telefonica al pubblico può avvenire senza che gli interessati ne siano specificamente consapevoli, come ad esempio nel caso di registrazione automatica dei numeri chiamanti da terminali che lo consentono e che permettono, quindi, di risalire all'identità dei relativi utilizzatori.

In relazione a questo contesto il Garante, prima di provvedere in merito all'informativa agli interessati, intende richiamare l'attenzione degli operatori del settore su alcuni profili connessi a tale problematica, utili per assicurare una piena conformità del trattamento alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali dei trattamenti effettuati nell'ambito dei servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

3. Titolare e responsabile del trattamento.

3.1. Il soggetto pubblico e privato «titolare del trattamento» può svolgere le attività volte a fornire servizi di assistenza e di informazione al pubblico per via telefonica, tramite personale operante sotto la sua diretta autorità in qualità di «incaricato del trattamento» (art. 30 del Codice) o terzi cui è affidato il servizio all'esterno sulla base di contratti di collaborazione (c.d. outsourcing) che disciplinano le modalità per prestare questa attività strumentale.

Questa seconda soluzione è volta ad assecondare legittime esigenze organizzative. Mentre in altre disci-

pline settoriali possono essere previste specifiche cautele (si pensi, esemplificativamente, a quelle contenute nel Comunicato della Banca d'Italia, in *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2002, n. 195, Esternalizzazione di attività di sportello e, sulla medesima materia, nella Comunicazione della Commissione nazionale per la società e la borsa n. Din/2073042 del 7 novembre 2002) la disciplina di protezione dei dati personali ammette e non ostacola tale esternalizzazione. L'outsourcer va però designato quale «responsabile del trattamento» preposto ad attuare in concreto le decisioni del «titolare del trattamento» sulle finalità e modalità del trattamento, sugli strumenti utilizzati e sulla sicurezza (articoli 4, 28 e 29 del Codice; v. pure Provv. 16 febbraio 2006, punto 6, doc. web n. 1242592).

3.2. Al fine di garantire una rigorosa osservanza dei princìpi di protezione dei dati personali (e apprestare una tutela più intensa a favore degli interessati), il Codice richiede che chi operi in tale veste debba essere particolarmente qualificato — dovendo essere «individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza» (art. 29, comma 2, del Codice) — e, nell'ambito dei compiti che gli sono assegnati, debba conformare il proprio operato alle istruzioni del «titolare del trattamento» (art. 29, commi 4 e 5, del Codice).

Il titolare del trattamento è chiamato a svolgere un'analisi anche preventiva al trattamento delle implicazioni che le modalità operative prescelte possono comportare in ordine ai diritti degli interessati, e a porre particolare cura nella valutazione delle capacità professionali, nonché dell'adeguatezza organizzativa del responsabile del trattamento, tenuto conto della natura dei dati trattati. Questa valutazione d'insieme deve riguardare anche l'adeguatezza delle soluzioni tecnico-organizzative e di quelle concernenti la sicurezza dei dati e dei sistemi.

In questo quadro assume una particolare criticità la situazione nella quale un medesimo outsourcer si trovi a gestire contemporaneamente, specie se in un contesto logistico di promiscuità, una pluralità di servizi di assistenza telefonica al pubblico per distinti committenti titolari del trattamento. Tale concorrenza di attività non deve tradursi, in concreto, in un abbassamento o in una banalizzazione dei livelli di sicurezza, né, tantomeno, in una sostanziale commistione tra i differenti insiemi di dati da utilizzare per prestare distinti servizi per più titolari.

Occorre poi assicurare le condizioni per uno svolgimento corretto e trasparente delle relazioni con l'utenza, la quale deve poter individuare in maniera univoca il titolare del trattamento con il quale viene in contatto tramite il servizio di assistenza telefonica al pubblico.

Acquista quindi rilievo l'opportunità di un'approfondita verifica che le parti e, in particolare, il «titolare del trattamento», dovrebbero effettuare in sede di stipula e di attuazione del contratto di fornitura del servizio.

Il titolare del trattamento deve esercitare in concreto reali funzioni di controllo della corretta attuazione delle decisioni che è chiamato ad assumere, anche per ciò che riguarda le modalità di consultazione ed eventuale riproduzione degli archivi del titolare posti a disposizione dell'outsourcer e in relazione alla cessazione del loro utilizzo all'atto dell'estinzione del rapporto contrattuale.

4. Finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati.

4.1. Nel rendere il servizio di assistenza e di informazione al pubblico non devono essere utilizzati dati personali di abbonati e di utenti che non siano necessari per prestare il servizio, come può avvenire in caso di servizi di natura meramente informativa. Efficaci analisi e monitoraggi della funzionalità e dell'effettiva prestazione del servizio possono essere a volte compiuti a volte disponendo solo di dati statistici anonimi (art. 3 del Codice).

Il trattamento di dati personali che sia realmente necessario per il servizio (anche quando si tratta di dati non direttamente identificativi, ma agevolmente riconducibili a un soggetto identificabile come nel caso degli identificativi delle linee chiamanti) deve comunque avvenire nel rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza (articoli 3 e 11 del Codice).

4.2. Occorre assicurare un quadro di correttezza nei riguardi dell'utenza. In particolare, le informazioni raccolte devono essere utilizzate solo per scopi determinati, espliciti e legittimi. I soggetti privati devono di regola raccogliere il consenso informato qualora intendano utilizzare i dati per finalità diverse e compatibili, come nel caso del marketing o della creazione di profili relativi all'utenza (articoli 23 e 24 del Codice), mentre i soggetti pubblici devono operare pur sempre per dichiarate finalità istituzionali, nell'osservanza delle pertinenti disposizioni del Codice (cfr. articoli 18 ss. del Codice).

Eventuali registrazioni legittime del contenuto delle comunicazioni, effettuate con l'operatore o per il tramite di dispositivi automatici, possono essere conservate solo per un periodo di tempo necessario al corretto assolvimento delle operazioni richieste dagli utenti o alle eventuali esigenze di fatturazione, nei casi di servizi a pagamento, salva l'osservanza di specifici obblighi di legge che ne legittimino l'ulteriore conservazione.

5. Informativa agli interessati e modalità semplificate (art. 13, commi 2 e 3, del Codice).

5.1. I servizi di assistenza telefonica al pubblico sono prestati, non di rado, senza trattare specificamente dati di carattere personale.

In secondo luogo, nei casi in cui, sulla base del principio di necessità, occorre utilizzare alcune informazioni di carattere personale, è di regola possibile fornire alla clientela un'idonea informativa *una tantum* sulle fina-

lità e sulle caratteristiche essenziali del trattamento, già in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale che spesso precede i contatti telefonici con il servizio (si pensi, ad esempio, ai servizi di assistenza tecnica post-vendita).

In tutti questi casi, non è quindi necessario fornire un'informativa in occasione del contatto telefonico con il servizio.

5.2. Tuttavia, può verificarsi il caso in cui il servizio non è preceduto da un contratto o da contatti in occasione dei quali vi sia stata già la possibilità di informare adeguatamente l'interessato.

Anche per questi casi, non è però necessario informare l'interessato rispetto agli elementi che gli siano già noti in base alle circostanze del caso.

A questo riguardo, se si pone attenzione alle specifiche caratteristiche dei servizi di assistenza e di informazione al pubblico, si può infatti constatare agevolmente che diversi elementi che dovrebbero far parte dell'informativa (art. 13 del Codice) sono già chiaramente evidenti, in particolare per quanto riguarda:

a) gli estremi identificativi del titolare del trattamento (art. 13, comma 1, lettera *f)*);

b) le varie circostanze che emergono comunque, sotto altro profilo, nel corso della conversazione telefonica (ad esempio, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere e la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: art. 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*);

c) la finalità del servizio e l'ambito di utilizzazione dei dati (art. 13, comma 1, lettere *a)* e *d)*), in particolare quando non si perseguono altri scopi quali quelli di marketing o di profilazione per i quali dovrebbe essere peraltro acquisito il consenso.

5.3. Per ogni altro caso in cui risulti comunque opportuno o necessario indicare alcuni elementi dell'informativa in occasione di un contatto telefonico, deve tenersi conto della peculiarità di questo mezzo di comunicazione e della natura dei servizi resi i quali devono poter essere svolti con celerità e senza costi aggiuntivi.

Il principio di semplificazione richiamato nell'art. 2 del Codice esige che ogni eventuale altro elemento da indicare all'interessato e che non gli sia stato eventualmente già spiegato gli venga comunque rappresentato con formule sintetiche, chiare e di immediata comprensione, anche mediante brevi messaggi preregistrati nel corso di eventuali tempi di attesa del servizio.

Come premesso, il Garante intende sviluppare ulteriormente tali modalità semplificate autorizzando coloro che prestano i servizi in esame a indicare la modalità attraverso la quale l'interessato potrà consultare o ascoltare a richiesta un'informativa più specifica, ad esempio mediante un sito web o tramite operatore o messaggio registrato ascoltabile digitando una cifra sulla tastiera del telefono (art. 13, comma 3, del Codice).

I fornitori del servizio titolari del trattamento sono già autorizzati ad avvalersi di tutte le predette opportunità senza rivolgere al Garante alcuna richiesta, da formulare eventualmente solo per specifiche situazioni ritenute meritevoli di apposito esame.

5.4. Va infine disposto che i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza (d.m. Min. comunicazioni 27 aprile 2006 sul servizio «112» quale numero unico europeo d'emergenza; v. anche Parere del Garante 6 aprile 2006, doc. web n. 1269346), attesa la loro peculiare natura, possano rendere l'informativa agli interessati (se dovuta in base al Codice: cfr. art. 53) inserendola nei siti web di riferimento.

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Individua le seguenti linee guida per i titolari del trattamento che prestano servizi di assistenza e di informazione al pubblico, in particolare ove si avvalgano di soggetti esterni designati «responsabili del trattamento» (punti 2, 3, 4 e 5):

a) la raccolta delle informazioni personali deve limitarsi a quelle pertinenti e non eccedenti in relazione ai servizi richiesti;

b) deve essere effettuata una previa analisi delle implicazioni che il trattamento di dati personali mediante servizi di assistenza telefonica al pubblico potranno comportare, anche tenuto conto della natura dei dati trattati;

c) il contratto di fornitura del servizio di assistenza telefonica al pubblico deve contenere concrete modalità operative idonee ad assicurare condizioni di trasparente e corretto svolgimento delle relazioni con l'utenza, indicando altresì le misure di sicurezza idonee che dovranno essere adottate, anche al fine di prevenire commistioni tra distinti archivi gestiti dal medesimo responsabile del trattamento;

d) deve essere posta particolare cura, ai sensi dell'art. 29 del Codice, nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata a svolgere la funzione di servizi di assistenza telefonica al pubblico;

e) le informazioni raccolte devono essere utilizzate solo per scopi determinati, espliciti e legittimi;

f) eventuali registrazioni legittime del contenuto delle comunicazioni possono essere conservate solo per un periodo di tempo necessario al corretto assolvimento delle operazioni richieste dagli utenti o alle eventuali esigenze di fatturazione;

g) non è necessario fornire l'informativa quando non sono trattati dati personali o in relazione ai diversi elementi già noti all'interessato; nei soli casi in cui è invece necessario rappresentare alcuni elementi, vanno comunque utilizzate formule sintetiche, chiare e di immediata comprensione.

2. Autorizza i titolari del trattamento che prestano servizi di assistenza e di informazione al pubblico anche con la collaborazione di terzi designati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, a rappresentare in modo semplificato ad abbonati e utenti interessati gli eventuali elementi dell'informativa che risulti necessario fornire, indicando la modalità attraverso la quale l'interessato potrà consultare o ascoltare a richiesta un'informativa più specifica, ad esempio mediante un sito web o tramite operatore o messaggio ascoltabile digitando una cifra sulla tastiera del telefono (punto 5.3.).

3. Autorizza i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, a rendere l'informativa semplificata inserendola in un sito Internet (punto 5.4.).

4. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

07A10325

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo alla conferma del prefetto in quiescenza dott. Gianlorenzo Fiore a commissario straordinario del Governo.

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2007, l'incarico di commissario straordinario del Governo per l'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, deve intendersi confermato fino al 31 dicembre 2007 e non, come erroneamente riportato, fino al 31 gennaio 2007.

07A10326

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conferimento di onorificenze al Merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 è conferita al Generale di Corpo d'armata (c.a.) Pierpaolo Meccariello la croce d'oro al Merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione: Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso della pluridecennale esperienza nelle fila della Guardia di finanza, forniva contributo intelligente, ardito ed efficace a studi di segnalata importanza, volti in particolare alla divulgazione della storia del Corpo, rendendosi nel contempo protagonista di azioni caratterizzate da somma perizia dirette allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, da cui derivavano a quest'ultima lustro e decoro. — Roma, settembre 1953-dicembre 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 è conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Italo Pappa la croce d'oro al Merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione: Ufficiale Generale di primissimo piano della Guardia di finanza, caratterizzato da eminenti qualità professionali, incaricato di coordinare numerose attività finalizzate allo sviluppo ed al progresso del Corpo, dava prova di indiscutibile perizia, fornendo un contributo intelligente, ardito ed efficace a studi di segnalata importanza. Nell'arco dell'intera carriera conduceva mirabili azioni di servizio, evidenziando esemplare e profonda dedizione all'Istituzione, tanto che la sua opera era foriera di lustro e decoro per la Guardia di finanza. — Roma, ottobre 1962-dicembre 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 è conferita al Generale di Corpo d'armata (ora deceduto) Giovanni Mariella la croce d'argento al Merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione: Ufficiale Generale di primissimo piano della Guardia di finanza, studioso insigne di problematiche economiche e giuridiche concernenti i compiti istituzionali del Corpo, manifestando somma perizia professionale, intelligenza, ardimento e non comune senso del dovere, si faceva promotore di significative iniziative volte al progresso ed allo sviluppo della Guardia di finanza.

La sua encomiabile opera, sviluppatasi in una carriera ultradecennale, riverberava sull'Istituzione spiccato lustro e decoro. — Roma, ottobre 1966-febbraio 2007».

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 è conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Mario Iannelli la croce d'argento al Merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione: Ufficiale Generale della Guardia di finanza, profondo conoscitore delle problematiche legate al settore economico-finanziario, nel corso della sua pluridecennale esperienza nelle fila del Corpo, si rendeva protagonista, anche in seno ad organismi di coordinamento nazionali ed internazionali, di studi di segnalata importanza volti al progresso ed allo sviluppo dell'Istituzione.

Manifestando somma perizia professionale, intelligenza ed ardimento, contribuiva a dare spiccato lustro e decoro alla Guardia di finanza. — Roma, ottobre 1962-ottobre 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 è conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Umberto Fava la croce d'argento al Merito della Guardia di finanza con la seguente motivazione: Ufficiale Generale della Guardia di finanza, profondo conoscitore delle problematiche economiche e giuridiche legate ai compiti istituzionali del Corpo, si faceva promotore di studi ed imprese di segnalata importanza volti allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione.

Dimostrando in ogni circostanza somma perizia professionale, intelligenza ed ardimento, contribuiva al lustro ed al decoro della Guardia di finanza. — Roma, ottobre 1964-gennaio 2007.

Da 07A10301 a 07A10305

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 novembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4747
Yen	162,02
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,494
Corona danese	7,4568
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71375
Fiorino ungherese	255,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6984
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6489
Nuovo leu romeno	3,5445
Corona svedese	9,3367
Corona slovacca	33,239
Franco svizzero	1,6463
Corona islandese	91,89
Corona norvegese	8,1075
Kuna croata	7,3190
Rublo russo	35,9830
Nuova lira turca	1,7676
Dollaro australiano	1,6719
Dollaro canadese	1,4676
Yuan cinese	10,9047
Dollaro di Hong Kong	11,4817
Rupia indonesiana	13887,99
Won sudcoreano	1374,13
Ringgit malese	4,9882
Dollaro neozelandese	1,9184
Peso filippino	63,184
Dollaro di Singapore	2,1293
Baht tailandese	45,627
Rand sudafricano	10,2344

Cambi del giorno 29 novembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4738
Yen	162,26
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,380
Corona danese	7,4574
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71475
Fiorino ungherese	254,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6468
Nuovo leu romeno	3,5290
Corona svedese	9,3689
Corona slovacca	33,370
Franco svizzero	1,6505
Corona islandese	90,69
Corona norvegese	8,0925
Kuna croata	7,3155
Rublo russo	35,9930
Nuova lira turca	1,7571
Dollaro australiano	1,6717
Dollaro canadese	1,4605
Yuan cinese	10,8802
Dollaro di Hong Kong	11,4784
Rupia indonesiana	13824,24
Won sudcoreano	1369,16
Ringgit malese	4,9689
Dollaro neozelandese	1,9114
Peso filippino	63,020
Dollaro di Singapore	2,1362
Baht tailandese	45,430
Rand sudafricano	10,1365

Cambi del giorno 30 novembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4761
Yen	163,43
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,261
Corona danese	7,4575
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71455
Fiorino ungherese	253,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6133
Nuovo leu romeno	3,4861
Corona svedese	9,3715
Corona slovacca	33,161
Franco svizzero	1,6541
Corona islandese	90,02
Corona norvegese	8,1140
Kuna croata	7,3240
Rublo russo	36,0060
Nuova lira turca	1,7340
Dollaro australiano	1,6643
Dollaro canadese	1,4695
Yuan cinese	10,9231
Dollaro di Hong Kong	11,4954
Rupia indonesiana	13831,06
Won sudcoreano	1359,71
Ringgit malese	4,9663
Dollaro neozelandese	1,9105
Peso filippino	63,133
Dollaro di Singapore	2,1336
Baht tailandese	45,365
Rand sudafricano	9,9560

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A10443 - 07A10445 - 07A1044

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2006 di conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito.

L'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2006 relativo al conferimento della medaglia di bronzo al merito dell'Esercito al Generale di Brigata Danilo Errico, pubblicato rella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 13 novembre 2006, è da intendersi come conferimento della medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito.

07A10327

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Protezione temporanea ad alcuni nuovi marchi d'impresa che figureranno in alcune esposizioni in Verona

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la casa», che avrà luogo a Verona dal 18 al 20 e dal 25 al 27 gennaio 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Progetto fuoco», che avrà luogo a Verona dal 24 al 27 gennaio 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «108° Fieragricola», che avrà luogo a Verona dal 7 al 10 febbraio 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «27° Samoter», che avrà luogo a Verona dal 5 al 9 marzo 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «42° Vinitaly», che avrà luogo a Verona dal 3 al 7 aprile 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Sol - 14° Salone internazionale dell'olio d'oliva extravergine di qualità», che avrà luogo a Verona dal 3 al 7 aprile 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «11° Enolitech», che avrà luogo a Verona dal 3 al 7 aprile 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Model Expo Italy», che avrà luogo a Verona dal 19 al 20 aprile 2008.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Elettroexpo», che avrà luogo a Verona dal 19 al 20 aprile 2008.

Da 07A10315 a 07A10323

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Brussels Grondwitloof», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C n. 279 del 22 novembre 2007, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'associazione Brussels Grondwitloof vzw - (Belgio), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli ortofrutticoli e cereali, cicoria belga, denominato «Brussels Grondwitloof».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10307

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto

In relazione a quanto previsto dal comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dal comma 339 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto terreni interessate da fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al catasto. Nell'elenco i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Ancona	AGUGLIANO	A092
Ancona	ANCONA	A271
Ancona	ARCEVIA	A366
Ancona	BARBARA	A626
Ancona	BELVEDERE OSTRENSE	A769
Ancona	CAMERANO	B468
Ancona	CASTEL COLONNA	C071
Ancona	CASTELBELLINO	C060
Ancona	CASTELFIDARDO	C100
Ancona	CASTELLEONE DI SUASA	C152
Ancona	CASTELPLANIO	C248
Ancona	CERRETO D`ESI	C524
Ancona	CORINALDO	D007
Ancona	CUPRAMONTANA	D211
Ancona	FABRIANO	D451
Ancona	FALCONARA MARITTIMA	D472
Ancona	FILOTTRANO	D597
Ancona	GENGA	D965
Ancona	JESI	E388
Ancona	LORETO	E690
Ancona	MAIOLATI SPONTINI	E837
Ancona	MERGO	F145
Ancona	MONSANO	F381
Ancona	MONTE ROBERTO	F600
Ancona	MONTE SAN VITO	F634
Ancona	MONTECAROTTO	F453
Ancona	MONTERADO	F593
Ancona	MORRO D`ALBA	F745
Ancona	NUMANA	F978
Ancona	OFFAGNA	G003
Ancona	OSIMO	G157
Ancona	OSTRA	F401
Ancona	OSTRA VETERE	F581
Ancona	POGGIO SAN MARCELLO	G771
Ancona	POLVERIGI	G803
Ancona	RIPE	H322
Ancona	ROSORA	H575
Ancona	SAN MARCELLO	H979
Ancona	SAN PAOLO DI JESI	I071
Ancona	SANTA MARIA NUOVA	I251
Ancona	SASSOFERRATO	I461
Ancona	SENIGALLIA	I608
Ancona	SERRA DE` CONTI	I643
Ancona	SERRA SAN QUIRICO	I653
Ancona	SIROLO	I758
Ancona	STAFFOLO	I932
Arezzo	ANGHIARI	A291
Arezzo	AREZZO	A390
Arezzo	BADIA TEDALDA	A541
Arezzo	BIBBIENA	A851
Arezzo	BUCINE	B243
Arezzo	CAPOLONA	B670
Arezzo	CAPRESE MICHELANGELO	B693
Arezzo	CASTEL FOCOGNANO	C102
Arezzo	CASTEL SAN NICCOLO	C263
Arezzo	CASTELFRANCO DI SOPRA	C112
Arezzo	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
Arezzo	CASTIGLION FIORENTINO	C319
Arezzo	CAVRIGLIA	C407
Arezzo	CHITIGNANO	C648
Arezzo	CHIUSI DELLA VERNA	C663
Arezzo	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
Arezzo	CORTONA	D077
Arezzo	FOIANO DELLA CHIANA	D649
Arezzo	LATERINA	E468
Arezzo	LORO CIUFFENNA	E693
Arezzo	LUCIGNANO	E718
Arezzo	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
Arezzo	MONTE SAN SAVINO	F628
Arezzo	MONTEMIGNAIO	F565
Arezzo	MONTERCHI	F594
Arezzo	MONTEVARCHI	F656
Arezzo	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
Arezzo	PERGINE VALDARNO	G451
Arezzo	PIANDISCO	G552
Arezzo	PIEVE SANTO STEFANO	G653
Arezzo	POPPI	G879
Arezzo	PRATOVECCHIO	H008
Arezzo	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
Arezzo	SAN SEPOLCRO	I155
Arezzo	SESTINO	I681
Arezzo	STIA	I952
Arezzo	SUBBIANO	I991
Arezzo	TALLA	L038
Arezzo	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
Asti	AGLIANO	A072
Asti	ALBUGNANO	A173
Asti	ANTIGNANO	A312
Asti	ARAMENGO	A352
Asti	ASTI	A479
Asti	AZZANO	A527
Asti	BALDICHIERI D`ASTI	A588
Asti	BELVEGLIO	A770
Asti	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
Asti	BRUNO	B221
Asti	BUTTIGLIERA D`ASTI	B306
Asti	CALAMANDRANA	B376
Asti	CALLIANO MONFERRATO	B418
Asti	CALOSSO	B425
Asti	CAMERANO CASASCO	B469
Asti	CANELLI	B594
Asti	CANTARANA	B633
Asti	CAPRIGLIO	B707
Asti	CASORZO	B991
Asti	CASTAGNOLE LANZE	C049
Asti	CASTAGNOLE MONFERRATO	C047
Asti	CASTELL ALFERO	C127
Asti	CASTELLERO	C154
Asti	CASTELLO DI ANNONE	A300
Asti	CASTELNUOVO BELBO	C226

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Asti	CASTELNUOVO CALCEA	C230
Asti	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
Asti	CELLARENGO	C438
Asti	CELLE ENOMONDO	C440
Asti	CERRO TANARO	C533
Asti	CHIUSANO D`ASTI	C658
Asti	CINAGLIO	C701
Asti	CISTERNA D`ASTI	C739
Asti	COAZZOLO	C804
Asti	COCCONATO	C807
Asti	COLCAVAGNO	C831
Asti	CORSIONE	D046
Asti	CORTANZE	D051
Asti	CORTAZZONE	D052
Asti	CORTIGLIONE	D072
Asti	COSSOMBRATO	D101
Asti	COSTIGLIOLE D`ASTI	D119
Asti	CUNICO	D207
Asti	DUSINO SAN MICHELE	D388
Asti	FERRERE	D554
Asti	FONTANILE	D678
Asti	FRINCO	D802
Asti	GRANA	E134
Asti	GRAZZANO BADOGLIO	E159
Asti	INCISA SCAPACCINO	E295
Asti	ISOLA D`ASTI	E338
Asti	MARANZANA	E917
Asti	MOASCA	F254
Asti	MOMBARUZZO	F311
Asti	MOMBERCELLI	F316
Asti	MONALE	F323
Asti	MONCALVO	F336
Asti	MONCUCCO TORINESE	F343
Asti	MONGARDINO	F361
Asti	MONTAFIA	F390
Asti	MONTALDO SCARAMPI	F409
Asti	MONTECHIARO D`ASTI	F468
Asti	MONTEGROSSO D`ASTI	F527
Asti	MONTEMAGNO	F556
Asti	MONTIGLIO	F678
Asti	MORANSENGO	F709
Asti	NIZZA MONFERRATO	F902
Asti	PASSERANO MARMORITO	G358
Asti	PENANGO	G430
Asti	PIEA	G593
Asti	PINO D`ASTI	G676
Asti	PIOVA MASSAIA	G692
Asti	PORTACOMARO	G894
Asti	QUARANTI	H102
Asti	REFRANCORE	H219
Asti	REVIGLIASCO D`ASTI	H250
Asti	ROATTO	H366
Asti	ROBELLA	H376
Asti	ROCCA D`ARAZZO	H392
Asti	ROCCHETTA TANARO	H468
Asti	SAN DAMIANO D`ASTI	H811
Asti	SAN MARTINO ALFIERI	H987
Asti	SAN MARZANO OLIVETO	I017
Asti	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
Asti	SCANDELUZZA	I495
Asti	SCURZOLENGO	I555
Asti	SETTIME	I698
Asti	SOGLIO	I781
Asti	TIGLIOLE D`ASTI	L168
Asti	TONCO	L203
Asti	TONENGO	L204
Asti	VAGLIO SERRA	L531
Asti	VALFENERA	L574
Asti	VIALE	L829
Asti	VIARIGI	L834
Asti	VIGLIANO D`ASTI	L879
Asti	VILLA SAN SECONDO	M019
Asti	VILLAFRANCA D`ASTI	L945
Asti	VILLANOVA D`ASTI	L984
Asti	VINCHIO	M058
Avellino	AIELLO DEL SABATO	A101
Avellino	ALTAVILLA IRPINA	A228
Avellino	ANDRETTA	A284
Avellino	AQUILONIA	A347
Avellino	ARIANO IRPINO	A399
Avellino	ATRIPALDA	A489
Avellino	AVELLA	A508
Avellino	AVELLINO	A509
Avellino	BAGNOLI IRPINO	A566
Avellino	BAIANO	A580
Avellino	BISACCIA	A881
Avellino	BONITO	A975
Avellino	CAIRANO	B367
Avellino	CALABRITTO	B374
Avellino	CALITRI	B415
Avellino	CANDIDA	B590
Avellino	CAPOSELE	B674
Avellino	CAPRIGLIA IRPINA	B706
Avellino	CARIFE	B776
Avellino	CASALBORE	B866
Avellino	CASSANO IRPINO	B997
Avellino	CASTEL BARONIA	C058
Avellino	CASTELFRANCI	C105
Avellino	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
Avellino	CERVINARA	C557
Avellino	CESINALI	C576
Avellino	CHIANCHE	C606
Avellino	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	C659
Avellino	CONTRADA	C971
Avellino	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
Avellino	DOMICELLA	D331
Avellino	FLUMERI	D638
Avellino	FONTANAROSA	D671
Avellino	FORINO	D701
Avellino	FRIGENTO	D798

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Avellino	GESUALDO	D998
Avellino	GRECI	E161
Avellino	GROTTAMINARDA	E206
Avellino	GROTTOLELLA	E214
Avellino	GUARDIA LOMBARDI	E245
Avellino	LACEDONIA	E397
Avellino	LAPIO	E448
Avellino	LAURO	E487
Avellino	LIONI	E605
Avellino	LUOGOSANO	E746
Avellino	MANOCALZATI	E891
Avellino	MARZANO DI NOLA	E997
Avellino	MELITO IRPINO	F110
Avellino	MERCOGLIANO	F141
Avellino	MIRABELLA ECLANO	F230
Avellino	MONTAGUTO	F397
Avellino	MONTECALVO IRPINO	F448
Avellino	MONTEFALCIONE	F491
Avellino	MONTEFORTE IRPINO	F506
Avellino	MONTEFREDANE	F511
Avellino	MONTEFUSCO	F512
Avellino	MONTELLA	F546
Avellino	MONTEMARANO	F559
Avellino	MONTEMILETTO	F566
Avellino	MONTEVERDE	F660
Avellino	MONTORO INFERIORE	F693
Avellino	MONTORO SUPERIORE	F694
Avellino	MORRA DE SANCTIS	F744
Avellino	MOSCHIANO	F762
Avellino	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
Avellino	NUSCO	F988
Avellino	OSPEDALETTO D`ALPINOLO	G165
Avellino	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
Avellino	PAROLISE	G340
Avellino	PATERNOPOLI	G370
Avellino	PETRURO IRPINO	G519
Avellino	PIETRADEFUSI	G611
Avellino	PIETRASTORNINA	G629
Avellino	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
Avellino	PRATOLA SERRA	H006
Avellino	QUADRELLE	H097
Avellino	QUINDICI	H128
Avellino	ROCCA SAN FELICE	H438
Avellino	ROCCABASCERANA	H382
Avellino	ROTONDI	H592
Avellino	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	I281
Avellino	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	I016
Avellino	SALZA IRPINA	H733
Avellino	SAN MANGO SUL CALORE	H975
Avellino	SAN MICHELE DI SERINO	I034
Avellino	SAN NICOLA BARONIA	I061
Avellino	SAN POTITO ULTRA	I129
Avellino	SAN SOSSIO BARONIA	I163
Avellino	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
Avellino	SANT`ANGELO A SCALA	I280
Avellino	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279
Avellino	SANTA LUCIA DI SERINO	I219
Avellino	SANTA PAOLINA	I301
Avellino	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
Avellino	SAVIGNANO IRPINO	I471
Avellino	SENERCHIA	I606
Avellino	SERINO	I630
Avellino	SIRIGNANO	I756
Avellino	SOLOFRA	I805
Avellino	SORBO SERPICO	I843
Avellino	SPERONE	I893
Avellino	STURNO	I990
Avellino	SUMMONTE	L004
Avellino	TAURANO	L061
Avellino	TAURASI	L062
Avellino	TEORA	L102
Avellino	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
Avellino	TORRE LE NOCELLE	L272
Avellino	TORRIONI	L301
Avellino	TREVICO	L399
Avellino	TUFO	L461
Avellino	VALLATA	L589
Avellino	VENTICANO	L739
Avellino	VILLAMAINA	L965
Avellino	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
Avellino	VOLTURARA IRPINA	M130
Avellino	ZUNGOLI	M203
Bari	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
Bari	ADELFIA	A055
Bari	ALBEROBELLO	A149
Bari	ALTAMURA	A225
Bari	ANDRIA	A285
Bari	BARI	A662
Bari	BARLETTA	A669
Bari	BINETTO	A874
Bari	BISCEGLIE	A883
Bari	BITETTO	A892
Bari	BITONTO	A893
Bari	BITRITTO	A894
Bari	CANOSA DI PUGLIA	B619
Bari	CAPURSO	B716
Bari	CASAMASSIMA	B923
Bari	CASSANO DELLE MURGE	B998
Bari	CASTELLANA GROTTE	C134
Bari	CELLAMARE	C436
Bari	CONVERSANO	C975
Bari	CORATO	C983
Bari	GIOIA DEL COLLE	E038
Bari	GIOVINAZZO	E047
Bari	GRAVINA IN PUGLIA	E155
Bari	GRUMO APPULA	E223
Bari	LOCOROTONDO	E645
Bari	MINERVINO MURGE	F220
Bari	MODUGNO	F262
Bari	MOLA DI BARI	F280

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Bari	MOLFETTA	F284
Bari	MONOPOLI	F376
Bari	NOCI	F915
Bari	NOICATTARO	F923
Bari	PALO DEL COLLE	G291
Bari	POGGIORSINI	G769
Bari	POLIGNANO A MARE	G787
Bari	PUTIGNANO	H096
Bari	RUTIGLIANO	H643
Bari	RUVO DI PUGLIA	H645
Bari	SAMMICHELE DI BARI	H749
Bari	SANNICANDRO DI BARI	I053
Bari	SANTERAMO IN COLLE	I330
Bari	SPINAZZOLA	I907
Bari	TERLIZZI	L109
Bari	TORITTO	L220
Bari	TRANI	L328
Bari	TRIGGIANO	L425
Bari	TURI	L472
Bari	VALENZANO	L571
Brescia	ACQUAFREDDA	A034
Brescia	ADRO	A060
Brescia	AGNOSINE	A082
Brescia	ALFIANELLO	A188
Brescia	ANFO	A288
Brescia	AZZANO MELLA	A529
Brescia	BAGNOLO MELLA	A569
Brescia	BAGOLINO	A578
Brescia	BARBARIGA	A630
Brescia	BARGHE	A661
Brescia	BASSANO BRESCIANO	A702
Brescia	BEDIZZOLE	A729
Brescia	BERLINGO	A799
Brescia	BIONE	A878
Brescia	BORGO SAN GIACOMO	B035
Brescia	BORGOSATOLLO	B040
Brescia	BOTTICINO	B091
Brescia	BOVEZZO	B102
Brescia	BRANDICO	B120
Brescia	BRIONE	B184
Brescia	CAINO	B365
Brescia	CALCINATO	B394
Brescia	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
Brescia	CALVISANO	B450
Brescia	CAPOVALLE	B676
Brescia	CAPRIANO DEL COLLE	B698
Brescia	CAPRIOLO	B711
Brescia	CARPENEDOLO	B817
Brescia	CASTEGNATO	C055
Brescia	CASTEL MELLA	C208
Brescia	CASTELCOVATI	C072
Brescia	CASTENEDOLO	C293
Brescia	CASTO	C330
Brescia	CASTREZZATO	C332
Brescia	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
Brescia	CHIARI	C618
Brescia	CIGOLE	C685
Brescia	COCCAGLIO	C806
Brescia	COLOGNE	C893
Brescia	COMEZZANO-CIZZAGO	C925
Brescia	CONCESIO	C948
Brescia	CORTE FRANCA	D058
Brescia	CORZANO	D082
Brescia	DELLO	D270
Brescia	DESENZANO DEL GARDA	D284
Brescia	ERBUSCO	D421
Brescia	FIESSE	D576
Brescia	FLERO	D634
Brescia	GAMBARA	D891
Brescia	GARDONE RIVIERA	D917
Brescia	GARDONE VAL TROMPIA	D918
Brescia	GAVARDO	D940
Brescia	GHEDI	D999
Brescia	GOTTOLENGO	E116
Brescia	GUSSAGO	E271
Brescia	IDRO	E280
Brescia	ISEO	E333
Brescia	ISORELLA	E364
Brescia	LAVENONE	E497
Brescia	LENO	E526
Brescia	LOGRATO	E654
Brescia	LONATO	E667
Brescia	LONGHENA	E673
Brescia	LUMEZZANE	E738
Brescia	MACLODIO	E787
Brescia	MAIRANO	E841
Brescia	MANERBA DEL GARDA	E883
Brescia	MANERBIO	E884
Brescia	MAZZANO	F063
Brescia	MILZANO	F216
Brescia	MONIGA DEL GARDA	F373
Brescia	MONTE ISOLA	F532
Brescia	MONTICELLI BRUSATI	F672
Brescia	MONTICHIARI	F471
Brescia	MONTIRONE	F680
Brescia	MURA	F806
Brescia	MUSCOLINE	F820
Brescia	NAVE	F851
Brescia	NUVOLENTO	F989
Brescia	NUVOLERA	F990
Brescia	ODOLO	G001
Brescia	OFFLAGA	G006
Brescia	OME	G061
Brescia	ORZINUOVI	G149
Brescia	ORZIVECCHI	G150
Brescia	OSPITALETTO	G170
Brescia	PADENGHE SUL GARDA	G213
Brescia	PADERNO FRANCIACORTA	G217
Brescia	PAITONE	G248
Brescia	PALAZZOLO SULL`OGLIO	G264

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Brescia	PARATICO	G327
Brescia	PAVONE DEL MELLA	G391
Brescia	PERTICA ALTA	G474
Brescia	PERTICA BASSA	G475
Brescia	POLAVENO	G779
Brescia	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
Brescia	POMPIANO	G815
Brescia	PONCARALE	G818
Brescia	PONTE DI LEGNO	G844
Brescia	PONTEVICO	G859
Brescia	PONTOGLIO	G869
Brescia	POZZOLENGO	G959
Brescia	PRALBOINO	G977
Brescia	PRESEGLIE	H043
Brescia	PREVALLE	H055
Brescia	PROVAGLIO D`ISEO	H078
Brescia	PROVAGLIO VAL SABBIA	H077
Brescia	PUEGNAGO DEL GARDA	H086
Brescia	QUINZANO D`OGLIO	H140
Brescia	REMEDELLO	H230
Brescia	REZZATO	H256
Brescia	ROCCAFRANCA	H410
Brescia	RODENGO-SAIANO	H477
Brescia	ROE` VOLCIANO	H484
Brescia	RONCADELLE	H525
Brescia	ROVATO	H598
Brescia	RUDIANO	H630
Brescia	SABBIO CHIESE	H650
Brescia	SAN FELICE DEL BENACO	H838
Brescia	SAN GERVASIO BRESCIANO	H865
Brescia	SAN PAOLO	G407
Brescia	SAN ZENO NAVIGLIO	I412
Brescia	SAREZZO	I433
Brescia	SENIGA	I607
Brescia	SERLE	I631
Brescia	SIRMIONE	I633
Brescia	SOIANO DEL LAGO	I782
Brescia	TEMU`	L094
Brescia	TORBOLE CASAGLIA	L210
Brescia	TRAVAGLIATO	L339
Brescia	TRENZANO	L380
Brescia	TREVISO BRESCIANO	L406
Brescia	URAGO D`OGLIO	L494
Brescia	VALLIO TERME	L626
Brescia	VEROLANUOVA	L777
Brescia	VEROLAVECCHIA	L778
Brescia	VESTONE	L812
Brescia	VILLA CARCINA	L919
Brescia	VILLACHIARA	L923
Brescia	VILLANUOVA SUL CLISI	L995
Brescia	VISANO	M070
Brescia	VOBARNO	M104
Catania	ACI BONACCORSI	A025
Catania	ACI CASTELLO	A026
Catania	ACI CATENA	A027
Catania	ACI SANT`ANTONIO	A029
Catania	ACIREALE	A028
Catania	ADRANO	A056
Catania	BELPASSO	A766
Catania	BIANCAVILLA	A841
Catania	BRONTE	B202
Catania	CALATABIANO	B384
Catania	CALTAGIRONE	B428
Catania	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
Catania	CASTEL DI IUDICA	C091
Catania	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
Catania	CATANIA	C351
Catania	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
Catania	GIARRE	E017
Catania	GRAMMICHELE	E133
Catania	GRAVINA DI CATANIA	E156
Catania	LICODIA EUBEA	E578
Catania	LINGUAGLOSSA	E602
Catania	MALETTO	E854
Catania	MANIACE	M283
Catania	MASCALI	F004
Catania	MASCALUCIA	F005
Catania	MAZZARRONE	M271
Catania	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	F209
Catania	MILO	F214
Catania	MINEO	F217
Catania	MIRABELLA IMBACCARI	F231
Catania	MISTERBIANCO	F250
Catania	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
Catania	NICOLOSI	F890
Catania	PALAGONIA	G253
Catania	PATERNO`	G371
Catania	PIEDIMONTE ETNEO	G597
Catania	RADDUSA	H154
Catania	RAMACCA	H168
Catania	RANDAZZO	H175
Catania	RIPOSTO	H325
Catania	SAN CONO	H805
Catania	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
Catania	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
Catania	SAN PIETRO CLARENZA	I098
Catania	SANT`AGATA LI BATTIATI	I202
Catania	SANT`ALFIO	I216
Catania	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
Catania	SANTA VENERINA	I314
Catania	SCORDIA	I548
Catania	TRECASTAGNI	L355
Catania	TREMESTIERI ETNEO	L369
Catania	VALVERDE	L658
Catania	VIAGRANDE	L828
Catania	VIZZINI	M100
Catania	ZAFFERANA ETNEA	M139
Cosenza	AIETA	A105
Cosenza	ALBIDONA	A160
Cosenza	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	A183

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Cosenza	ALTILIA	A234
Cosenza	ALTOMONTE	A240
Cosenza	AMENDOLARA	A263
Cosenza	APRIGLIANO	A340
Cosenza	BELSITO	A768
Cosenza	BIANCHI	A842
Cosenza	BISIGNANO	A887
Cosenza	BOCCHIGLIERO	A912
Cosenza	CALOPEZZATI	B424
Cosenza	CALOVETO	B426
Cosenza	CAMPANA	B500
Cosenza	CANNA	B607
Cosenza	CARIATI	B774
Cosenza	CAROLEI	B802
Cosenza	CARPANZANO	B813
Cosenza	CASSANO ALLO IONIO	C002
Cosenza	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
Cosenza	CASTROREGIO	C348
Cosenza	CELICO	C430
Cosenza	CELLARA	C437
Cosenza	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
Cosenza	CERISANO	C515
Cosenza	CERVICATI	C554
Cosenza	CERZETO	C560
Cosenza	CETRARO	C588
Cosenza	CIVITA	C763
Cosenza	CLETO	C795
Cosenza	COLOSIMI	C905
Cosenza	CORIGLIANO CALABRO	D005
Cosenza	COSENZA	D086
Cosenza	CROPALATI	D180
Cosenza	CROSIA	D184
Cosenza	DIPIGNANO	D304
Cosenza	DOMANICO	D328
Cosenza	FALCONARA ALBANESE	D473
Cosenza	FIRMO	D614
Cosenza	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
Cosenza	FRASCINETO	D774
Cosenza	FUSCALDO	D828
Cosenza	GRIMALDI	E180
Cosenza	LAPPANO	E450
Cosenza	LATTARICO	E475
Cosenza	LONGOBUCCO	E678
Cosenza	LUNGRO	E745
Cosenza	LUZZI	E773
Cosenza	MALITO	E859
Cosenza	MALVITO	E872
Cosenza	MANDATORICCIO	E878
Cosenza	MANGONE	E888
Cosenza	MARANO MARCHESATO	E914
Cosenza	MARANO PRINCIPATO	E915
Cosenza	MARZI	F001
Cosenza	MENDICINO	F125
Cosenza	MONGRASSANO	F370
Cosenza	MONTALTO UFFUGO	F416
Cosenza	MONTEGIORDANO	F519
Cosenza	MORANO CALABRO	F708
Cosenza	MORMANNO	F735
Cosenza	MOTTAFOLLONE	F775
Cosenza	NOCARA	F907
Cosenza	ORIOLO	G110
Cosenza	ORSOMARSO	G129
Cosenza	PALUDI	G298
Cosenza	PANETTIERI	G307
Cosenza	PAPASIDERO	G320
Cosenza	PARENTI	G331
Cosenza	PATERNO CALABRO	G372
Cosenza	PEDACE	G400
Cosenza	PEDIVIGLIANO	G411
Cosenza	PIANE CRATI	G553
Cosenza	PIETRAFITTA	G615
Cosenza	PIETRAPAOLA	G622
Cosenza	PLATACI	G733
Cosenza	PRAIA A MARE	G975
Cosenza	ROCCA IMPERIALE	H416
Cosenza	ROGGIANO GRAVINA	H488
Cosenza	ROGLIANO	H490
Cosenza	ROSE	H565
Cosenza	ROSETO CAPO SPULICO	H572
Cosenza	ROSSANO	H579
Cosenza	ROTA GRECA	H585
Cosenza	ROVITO	H621
Cosenza	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	I359
Cosenza	SAN BASILE	H765
Cosenza	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
Cosenza	SAN COSMO ALBANESE	H806
Cosenza	SAN DEMETRIO CORONE	H818
Cosenza	SAN DONATO DI NINEA	H825
Cosenza	SAN FILI	H841
Cosenza	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
Cosenza	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
Cosenza	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
Cosenza	SAN MARCO ARGENTANO	H981
Cosenza	SAN MARTINO DI FINITA	H992
Cosenza	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
Cosenza	SAN SOSTI	I165
Cosenza	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
Cosenza	SANT`AGATA DI ESARO	I192
Cosenza	SANTA DOMENICA TALAO	I183
Cosenza	SANTA SOFIA D`EPIRO	I309
Cosenza	SARACENA	I423
Cosenza	SCALA COELI	I485
Cosenza	SCIGLIANO	D290
Cosenza	SERRA PEDACE	I650
Cosenza	SPEZZANO DELLA SILA	I896
Cosenza	SPEZZANO PICCOLO	I898
Cosenza	TARSIA	L055
Cosenza	TERRANOVA DA SIBARI	L124
Cosenza	TERRAVECCHIA	L134
Cosenza	TORTORA	L305

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Cosenza	TREBISACCE	L353
Cosenza	VILLAPIANA	B903
Cremona	ACQUANEGRA CREMONESE	A039
Cremona	AGNADELLO	A076
Cremona	ANNICCO	A299
Cremona	AZZANELLO	A526
Cremona	BAGNOLO CREMASCO	A570
Cremona	BONEMERSE	A972
Cremona	BORDOLANO	A986
Cremona	CA` D`ANDREA	B320
Cremona	CALVATONE	B439
Cremona	CAMISANO	B484
Cremona	CAMPAGNOLA CREMASCA	B498
Cremona	CAPERGNANICA	B650
Cremona	CAPPELLA CANTONE	B679
Cremona	CAPPELLA DE` PICENARDI	B680
Cremona	CAPRALBA	B686
Cremona	CASALBUTTANO ED UNITI	B869
Cremona	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	B881
Cremona	CASALETTO CEREDANO	B889
Cremona	CASALETTO DI SOPRA	B890
Cremona	CASALETTO VAPRIO	B891
Cremona	CASALMAGGIORE	B898
Cremona	CASALMORANO	B900
Cremona	CASTEL GABBIANO	C115
Cremona	CASTELDIDONE	C089
Cremona	CASTELLEONE	C153
Cremona	CASTELVERDE	B129
Cremona	CASTELVISCONTI	C290
Cremona	CELLA DATI	C435
Cremona	CHIEVE	C634
Cremona	CICOGNOLO	C678
Cremona	CINGIA DE` BOTTI	C703
Cremona	CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	D056
Cremona	CORTE DE` FRATI	D057
Cremona	CREDERA RUBBIANO	D141
Cremona	CREMA	D142
Cremona	CREMONA	D150
Cremona	CREMOSANO	D151
Cremona	CROTTA D`ADDA	D186
Cremona	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	D203
Cremona	DEROVERE	D278
Cremona	DOVERA	D358
Cremona	DRIZZONA	D370
Cremona	FIESCO	D574
Cremona	FORMIGARA	D710
Cremona	GABBIONETA BINANUOVA	D834
Cremona	GADESCO PIEVE DELMONA	D841
Cremona	GENIVOLTA	D966
Cremona	GERRE DE` CAPRIOLI	D993
Cremona	GOMBITO	E082
Cremona	GRONTARDO	E193
Cremona	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	E217
Cremona	GUSSOLA	E272
Cremona	ISOLA DOVARESE	E356
Cremona	IZANO	E380
Cremona	MADIGNANO	E793
Cremona	MALAGNINO	E843
Cremona	MARTIGNANA DI PO	E983
Cremona	MONTE CREMASCO	F434
Cremona	MONTODINE	F681
Cremona	MOSCAZZANO	F761
Cremona	MOTTA BALUFFI	F771
Cremona	OFFANENGO	G004
Cremona	OLMENETA	G047
Cremona	OSTIANO	G185
Cremona	PADERNO PONCHIELLI	G222
Cremona	PALAZZO PIGNANO	G260
Cremona	PANDINO	G306
Cremona	PERSICO DOSIMO	G469
Cremona	PESCAROLO ED UNITI	G483
Cremona	PESSINA CREMONESE	G504
Cremona	PIADENA	G536
Cremona	PIANENGO	G558
Cremona	PIERANICA	G603
Cremona	PIEVE D`OLMI	G647
Cremona	PIEVE SAN GIACOMO	G651
Cremona	PIZZIGHETTONE	G721
Cremona	POZZAGLIO ED UNITI	B914
Cremona	QUINTANO	H130
Cremona	RICENGO	H276
Cremona	RIPALTA ARPINA	H314
Cremona	RIPALTA CREMASCA	H315
Cremona	RIPALTA GUERINA	H316
Cremona	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341
Cremona	RIVOLTA D`ADDA	H357
Cremona	ROBECCO D`OGLIO	H372
Cremona	ROMANENGO	H508
Cremona	SALVIROLA	H731
Cremona	SAN BASSANO	H767
Cremona	SAN DANIELE PO	H815
Cremona	SAN GIOVANNI IN CROCE	H918
Cremona	SAN MARTINO DEL LAGO	I007
Cremona	SCANDOLARA RAVARA	I497
Cuneo	AISONE	A113
Cuneo	ALBA	A124
Cuneo	ALBARETTO DELLA TORRE	A139
Cuneo	ALTO	A238
Cuneo	ARGENTERA	A394
Cuneo	ARGUELLO	A396
Cuneo	BAGNASCO	A555
Cuneo	BARBARESCO	A629
Cuneo	BAROLO	A671
Cuneo	BELLINO	A750
Cuneo	BELVEDERE LANGHE	A774
Cuneo	BENE VAGIENNA	A779
Cuneo	BENEVELLO	A782
Cuneo	BERNEZZO	A805
Cuneo	BONVICINO	A979
Cuneo	BORGO SAN DALMAZZO	B033

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Cuneo	BORGOMALE	B018
Cuneo	BOSIA	B079
Cuneo	BOSSOLASCO	B084
Cuneo	BOVES	B101
Cuneo	BRA	B111
Cuneo	BRIGA ALTA	B175
Cuneo	BROSSASCO	B204
Cuneo	BUSCA	B285
Cuneo	CAMERANA	B467
Cuneo	CAMO	B489
Cuneo	CANALE	B573
Cuneo	CANOSIO	B621
Cuneo	CAPRAUNA	B692
Cuneo	CARAGLIO	B719
Cuneo	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
Cuneo	CASALGRASSO	B894
Cuneo	CASTELDELFINO	C081
Cuneo	CASTELMAGNO	C205
Cuneo	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
Cuneo	CASTIGLIONE TINELLA	C317
Cuneo	CASTINO	C323
Cuneo	CAVALLERLEONE	C375
Cuneo	CAVALLERMAGGIORE	C376
Cuneo	CENTALLO	C466
Cuneo	CERRETTO LANGHE	C530
Cuneo	CERVASCA	C547
Cuneo	CERVERE	C550
Cuneo	CHIUSA DI PESIO	C653
Cuneo	CISSONE	C738
Cuneo	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
Cuneo	CRAVANZANA	D133
Cuneo	DEMONTE	D271
Cuneo	DOGLIANI	D314
Cuneo	DRONERO	D372
Cuneo	ENTRACQUE	D410
Cuneo	ENVIE	D412
Cuneo	FARIGLIANO	D499
Cuneo	FEISOGLIO	D523
Cuneo	FRABOSA SOTTANA	D752
Cuneo	FRASSINO	D782
Cuneo	GAIOLA	D856
Cuneo	GRINZANE CAVOUR	E182
Cuneo	GUARENE	E251
Cuneo	ISASCA	E327
Cuneo	LA MORRA	E430
Cuneo	LEQUIO BERRIA	E540
Cuneo	LIMONE PIEMONTE	E597
Cuneo	MANGO	E887
Cuneo	MARENE	E939
Cuneo	MARSAGLIA	E973
Cuneo	MARTINIANA PO	E988
Cuneo	MELLE	F114
Cuneo	MOIOLA	F279
Cuneo	MOMBARCARO	F309
Cuneo	MONASTERO DI VASCO	F326
Cuneo	MONASTEROLO CASOTTO	F329
Cuneo	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330
Cuneo	MONCHIERO	F338
Cuneo	MONFORTE D`ALBA	F358
Cuneo	MONTA	F385
Cuneo	MONTALDO DI MONDOVI	F405
Cuneo	MONTELUPO ALBESE	F550
Cuneo	MONTEMALE DI CUNEO	F558
Cuneo	MONTEROSSO GRANA	F608
Cuneo	MONTEU ROERO	F654
Cuneo	MURAZZANO	F809
Cuneo	NARZOLE	F846
Cuneo	NEIVE	F863
Cuneo	NEVIGLIE	F883
Cuneo	NIELLA BELBO	F894
Cuneo	NIELLA TANARO	F895
Cuneo	NOVELLO	F961
Cuneo	NUCETTO	F972
Cuneo	PAMPARATO	G302
Cuneo	PERLO	G458
Cuneo	PIASCO	G575
Cuneo	PIETRAPORZIO	G625
Cuneo	PONTECHIANALE	G837
Cuneo	PRADLEVES	G970
Cuneo	PRAZZO	H011
Cuneo	RACCONIGI	H150
Cuneo	REVELLO	H247
Cuneo	RIFREDDO	H285
Cuneo	RITTANA	H326
Cuneo	ROBURENT	H378
Cuneo	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
Cuneo	ROCCASPARVERA	H447
Cuneo	RODDI	H472
Cuneo	RODDINO	H473
Cuneo	RODELLO	H474
Cuneo	ROSSANA	H578
Cuneo	RUFFIA	H633
Cuneo	SALUZZO	H727
Cuneo	SAMBUCO	H746
Cuneo	SAMPEYRE	H755
Cuneo	SAN BENEDETTO BELBO	H770
Cuneo	SAVIGLIANO	I470
Cuneo	SCARNAFIGI	I512
Cuneo	SERRALUNGA D`ALBA	I646
Cuneo	SERRAVALLE LANGHE	I659
Cuneo	SINIO	I750
Cuneo	SOMANO	I817
Cuneo	TORRE MONDOVI	L241
Cuneo	TREISO	L367
Cuneo	VALGRANA	L580
Cuneo	VALLORIATE	L631
Cuneo	VALMALA	L636
Cuneo	VENASCA	L729
Cuneo	VERDUNO	L758
Cuneo	VERZUOLO	L804

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Cuneo	VICOFORTE	L841
Cuneo	VIGNOLO	L888
Cuneo	VILLANOVA MONDOVI`	L974
Cuneo	VINADIO	M055
Ferrara	ARGENTA	A393
Ferrara	BERRA	A806
Ferrara	BONDENO	A965
Ferrara	CENTO	C469
Ferrara	CODIGORO	C814
Ferrara	COMACCHIO	C912
Ferrara	COPPARO	C980
Ferrara	FERRARA	D548
Ferrara	FORMIGNANA	D713
Ferrara	GORO	E107
Ferrara	IOLANDA DI SAVOIA	E320
Ferrara	LAGOSANTO	E410
Ferrara	MASI TORELLO	F016
Ferrara	MASSAFISCAGLIA	F026
Ferrara	MESOLA	F156
Ferrara	MIGLIARINO	F198
Ferrara	MIGLIARO	F199
Ferrara	MIRABELLO	F235
Ferrara	OSTELLATO	G184
Ferrara	POGGIO RENATICO	G768
Ferrara	PORTOMAGGIORE	G916
Ferrara	RO FERRARESE	H360
Ferrara	SANT`AGOSTINO	I209
Ferrara	TRESIGALLO	L390
Ferrara	VIGARANO MAINARDA	L868
Ferrara	VOGHIERA	M110
Forlì	BAGNO DI ROMAGNA	A565
Forlì	BERTINORO	A809
Forlì	BORGHI	B001
Forlì	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	C339
Forlì	CESENA	C573
Forlì	CESENATICO	C574
Forlì	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
Forlì	DOVADOLA	D357
Forlì	FORLI	D704
Forlì	FORLIMPOPOLI	D705
Forlì	GALEATA	D867
Forlì	GAMBETTOLA	D899
Forlì	GATTEO	D935
Forlì	LONGIANO	E675
Forlì	MELDOLA	F097
Forlì	MERCATO SARACENO	F139
Forlì	MODIGLIANA	F259
Forlì	MONTIANO	F668
Forlì	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
Forlì	PREDAPPIO	H017
Forlì	PREMILCUORE	H034
Forlì	ROCCA SAN CASCIANO	H437
Forlì	RONCOFREDDO	H542
Forlì	SAN MAURO PASCOLI	I027
Forlì	SANTA SOFIA	I310
Forlì	SARSINA	I444
Forlì	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
Forlì	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
Forlì	TREDOZIO	L361
Forlì	VERGHERETO	L764
L'Aquila	ACCIANO	A018
L'Aquila	AIELLI	A100
L'Aquila	ALFEDENA	A187
L'Aquila	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
L'Aquila	ATELETA	A481
L'Aquila	AVEZZANO	A515
L'Aquila	BALSORANO	A603
L'Aquila	BARETE	A656
L'Aquila	BARISCIANO	A667
L'Aquila	BARREA	A678
L'Aquila	BISEGNA	A884
L'Aquila	BUGNARA	B256
L'Aquila	CAGNANO AMITERNO	B358
L'Aquila	CALASCIO	B382
L'Aquila	CAMPO DI GIOVE	B526
L'Aquila	CAMPOTOSTO	B569
L'Aquila	CANISTRO	B606
L'Aquila	CANSANO	B624
L'Aquila	CAPESTRANO	B651
L'Aquila	CAPISTRELLO	B656
L'Aquila	CAPITIGNANO	B658
L'Aquila	CAPORCIANO	B672
L'Aquila	CAPPADOCIA	B677
L'Aquila	CARAPELLE CALVISIO	B725
L'Aquila	CARSOLI	B842
L'Aquila	CASTEL DEL MONTE	C083
L'Aquila	CASTEL DI IERI	C090
L'Aquila	CASTEL DI SANGRO	C096
L'Aquila	CASTELLAFIUME	C126
L'Aquila	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
L'Aquila	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
L'Aquila	CELANO	C426
L'Aquila	CERCHIO	C492
L'Aquila	CIVITA D`ANTINO	C766
L'Aquila	CIVITELLA ALFEDENA	C778
L'Aquila	CIVITELLA ROVETO	C783
L'Aquila	COCULLO	C811
L'Aquila	COLLARMELE	C844
L'Aquila	COLLELONGO	C862
L'Aquila	COLLEPIETRO	C866
L'Aquila	CORFINIO	C999
L'Aquila	FAGNANO ALTO	D465
L'Aquila	FONTECCHIO	D681
L'Aquila	FOSSA	D736
L'Aquila	GAGLIANO ATERNO	D850
L'Aquila	GIOIA DEI MARSI	E040
L'Aquila	GORIANO SICOLI	E096
L'Aquila	INTRODACQUA	E307
L'Aquila	L`AQUILA	A345
L'Aquila	LECCE NEI MARSI	E505

Provincia	Comune	Cod. Cat.
L'Aquila	LUCO DEI MARSI	E723
L'Aquila	LUCOLI	E724
L'Aquila	MAGLIANO DE` MARSI	E811
L'Aquila	MASSA D`ALBE	F022
L'Aquila	MOLINA ATERNO	M255
L'Aquila	MONTEREALE	F595
L'Aquila	MORINO	F732
L'Aquila	NAVELLI	F852
L'Aquila	OCRE	F996
L'Aquila	OFENA	G002
L'Aquila	OPI	G079
L'Aquila	ORICOLA	G102
L'Aquila	ORTONA DEI MARSI	G142
L'Aquila	ORTUCCHIO	G145
L'Aquila	OVINDOLI	G200
L'Aquila	PACENTRO	G210
L'Aquila	PERETO	G449
L'Aquila	PESCASSEROLI	G484
L'Aquila	PESCINA	G492
L'Aquila	PESCOCOSTANZO	G493
L'Aquila	PETTORANO SUL GIZIO	G524
L'Aquila	PIZZOLI	G726
L'Aquila	POGGIO PICENZE	G766
L'Aquila	PRATA D`ANSIDONIA	G992
L'Aquila	PRATOLA PELIGNA	H007
L'Aquila	PREZZA	H056
L'Aquila	RAIANO	H166
L'Aquila	RIVISONDOLI	H353
L'Aquila	ROCCA DI BOTTE	H399
L'Aquila	ROCCA DI CAMBIO	H400
L'Aquila	ROCCA DI MEZZO	H402
L'Aquila	ROCCA PIA	H429
L'Aquila	ROCCACASALE	H389
L'Aquila	ROCCARASO	H434
L'Aquila	SAN DEMETRIO NE` VESTINI	H819
L'Aquila	SANTO STEFANO DI SESSANIO	I360
L'Aquila	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	I389
L'Aquila	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
L'Aquila	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
L'Aquila	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
L'Aquila	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
L'Aquila	SANTE MARIE	I326
L'Aquila	SCANNO	I501
L'Aquila	SCONTRONE	I543
L'Aquila	SCOPPITO	I546
L'Aquila	SCURCOLA MARSICANA	I553
L'Aquila	SECINARO	I558
L'Aquila	SULMONA	I804
L'Aquila	TAGLIACOZZO	L025
L'Aquila	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
L'Aquila	TORNIMPARTE	L227
L'Aquila	TRASACCO	L334
L'Aquila	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	M021
L'Aquila	VILLA SANT`ANGELO	M023
L'Aquila	VILLALAGO	L958
L'Aquila	VILLAVALLELONGA	M031
L'Aquila	VILLETTA BARREA	M041
L'Aquila	VITTORITO	M090
Milano	ABBIATEGRASSO	A010
Milano	ALBAIRATE	A127
Milano	ARCONATE	A375
Milano	ARCORE	A376
Milano	ARESE	A389
Milano	ARLUNO	A413
Milano	ASSAGO	A473
Milano	BAREGGIO	A652
Milano	BASIANO	A697
Milano	BASIGLIO	A699
Milano	BELLINZAGO LOMBARDO	A751
Milano	BERNATE TICINO	A804
Milano	BESATE	A820
Milano	BIASSONO	A849
Milano	BINASCO	A872
Milano	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
Milano	BRESSO	B162
Milano	BUBBIANO	B235
Milano	BUCCINASCO	B240
Milano	BURAGO DI MOLGORA	B272
Milano	BUSCATE	B286
Milano	BUSNAGO	B289
Milano	BUSSERO	B292
Milano	BUSTO GAROLFO	B301
Milano	CAMBIAGO	B461
Milano	CANEGRATE	B593
Milano	CARATE BRIANZA	B729
Milano	CARPIANO	B820
Milano	CASARILE	B938
Milano	CASOREZZO	B989
Milano	CASSANO D`ADDA	C003
Milano	CASSINA DE`PECCHI	C014
Milano	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033
Milano	CASTANO PRIMO	C052
Milano	CERIANO LAGHETTO	C512
Milano	CERRO AL LAMBRO	C536
Milano	CERRO MAGGIORE	C537
Milano	CESANO MADERNO	C566
Milano	CINISELLO BALSAMO	C707
Milano	CISLIANO	C733
Milano	COLTURANO	C908
Milano	CORBETTA	C986
Milano	CORNAREDO	D018
Milano	CORNATE D`ADDA	D019
Milano	CUGGIONO	D198
Milano	CUSAGO	D229
Milano	DAIRAGO	D244
Milano	DRESANO	D367
Milano	GAGGIANO	D845
Milano	GESSATE	D995
Milano	GIUSSANO	E063
Milano	GORGONZOLA	E094

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Milano	GREZZAGO	E170
Milano	GUDO VISCONTI	E258
Milano	INVERUNO	E313
Milano	INZAGO	E317
Milano	LACCHIARELLA	E395
Milano	LAINATE	E415
Milano	LEGNANO	E514
Milano	LENTATE SUL SEVESO	E530
Milano	LESMO	E550
Milano	LIMBIATE	E591
Milano	LISCATE	E610
Milano	LOCATE DI TRIULZI	E639
Milano	MAGENTA	E801
Milano	MAGNAGO	E819
Milano	MARCALLO CON CASONE	E921
Milano	MASATE	F003
Milano	MEDIGLIA	F084
Milano	MELEGNANO	F100
Milano	MELZO	F119
Milano	MESERO	F155
Milano	MILANO	F205
Milano	MONZA	F704
Milano	MORIMONDO	D033
Milano	MOTTA VISCONTI	F783
Milano	NERVIANO	F874
Milano	NOSATE	F939
Milano	NOVIGLIO	F968
Milano	OPERA	G078
Milano	OSSONA	G181
Milano	OZZERO	G206
Milano	PANTIGLIATE	G316
Milano	PARABIAGO	G324
Milano	PAULLO	G385
Milano	PERO	C013
Milano	PESSANO CON BORNAGO	G502
Milano	PIEVE EMANUELE	G634
Milano	PIOLTELLO	G686
Milano	POGLIANO MILANESE	G772
Milano	POZZO D`ADDA	G955
Milano	POZZUOLO MARTESANA	G965
Milano	PREGNANA MILANESE	H026
Milano	RESCALDINA	H240
Milano	RHO	H264
Milano	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
Milano	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
Milano	RODANO	H470
Milano	RONCELLO	H529
Milano	ROSATE	H560
Milano	ROZZANO	H623
Milano	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
Milano	SAN DONATO MILANESE	H827
Milano	SAN GIORGIO SU LEGNANO	H884
Milano	SAN GIULIANO MILANESE	H930
Milano	SAN VITTORE OLONA	I409
Milano	SAN ZENONE AL LAMBRO	I415
Milano	SANTO STEFANO TICINO	I361
Milano	SEDRIANO	I566
Milano	SESTO SAN GIOVANNI	I690
Milano	SETTALA	I696
Milano	SETTIMO MILANESE	I700
Milano	TREZZANO ROSA	L408
Milano	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
Milano	TREZZO SULL`ADDA	L411
Milano	TRIBIANO	L415
Milano	TRUCCAZZANO	L454
Milano	TURBIGO	L471
Milano	VANZAGHELLO	L664
Milano	VANZAGO	L665
Milano	VAPRIO D`ADDA	L667
Milano	VERMEZZO	L768
Milano	VERNATE	L773
Milano	VIGNATE	L883
Milano	VILLA CORTESE	L928
Milano	VITTUONE	M091
Milano	VIZZOLO PREDABISSI	M102
Milano	ZELO SURRIGONE	M160
Milano	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
Modena	BASTIGLIA	A713
Modena	BOMPORTO	A959
Modena	CAMPOGALLIANO	B539
Modena	CAMPOSANTO	B566
Modena	CARPI	B819
Modena	CASTELFRANCO EMILIA	C107
Modena	CASTELNUOVO RANGONE	C242
Modena	CASTELVETRO DI MODENA	C287
Modena	CAVEZZO	C398
Modena	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
Modena	FANANO	D486
Modena	FINALE EMILIA	D599
Modena	FIORANO MODENESE	D607
Modena	FIUMALBO	D617
Modena	FORMIGINE	D711
Modena	FRASSINORO	D783
Modena	GUIGLIA	E264
Modena	LAMA MOCOGNO	E426
Modena	MARANELLO	E904
Modena	MARANO SUL PANARO	E905
Modena	MEDOLLA	F087
Modena	MIRANDOLA	F240
Modena	MODENA	F257
Modena	MONTECRETO	F484
Modena	MONTEFIORINO	F503
Modena	MONTESE	F642
Modena	NONANTOLA	F930
Modena	NOVI DI MODENA	F966
Modena	PALAGANO	G250
Modena	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
Modena	PIEVEPELAGO	G649
Modena	POLINAGO	G789
Modena	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Modena	RAVARINO	H195
Modena	RIOLUNATO	H303
Modena	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
Modena	SAN FELICE SUL PANARO	H835
Modena	SAN POSSIDONIO	I128
Modena	SAN PROSPERO	I133
Modena	SASSUOLO	I462
Modena	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
Modena	SERRAMAZZONI	F357
Modena	SESTOLA	I689
Modena	SOLIERA	I802
Modena	SPILAMBERTO	I903
Modena	VIGNOLA	L885
Modena	ZOCCA	M183
Napoli	ACERRA	A024
Napoli	AFRAGOLA	A064
Napoli	AGEROLA	A068
Napoli	ANACAPRI	A268
Napoli	ARZANO	A455
Napoli	BACOLI	A535
Napoli	BARANO D`ISCHIA	A617
Napoli	BOSCOREALE	B076
Napoli	BOSCOTRECASE	B077
Napoli	BRUSCIANO	B227
Napoli	CAIVANO	B371
Napoli	CALVIZZANO	B452
Napoli	CAMPOSANO	B565
Napoli	CAPRI	B696
Napoli	CARBONARA DI NOLA	B740
Napoli	CARDITO	B759
Napoli	CASALNUOVO DI NAPOLI	B905
Napoli	CASAMARCIANO	B922
Napoli	CASAMICCIOLA TERME	B924
Napoli	CASANDRINO	B925
Napoli	CASAVATORE	B946
Napoli	CASOLA DI NAPOLI	B980
Napoli	CASORIA	B990
Napoli	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
Napoli	CASTELLO DI CISTERNA	C188
Napoli	CERCOLA	C495
Napoli	CICCIANO	C675
Napoli	CIMITILE	C697
Napoli	COMIZIANO	C929
Napoli	CRISPANO	D170
Napoli	ERCOLANO	H243
Napoli	FORIO	D702
Napoli	FRATTAMAGGIORE	D789
Napoli	FRATTAMINORE	D790
Napoli	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
Napoli	GRAGNANO	E131
Napoli	GRUMO NEVANO	E224
Napoli	ISCHIA	E329
Napoli	LACCO AMENO	E396
Napoli	LETTERE	E557
Napoli	LIVERI	E620
Napoli	MARANO DI NAPOLI	E906
Napoli	MARIGLIANELLA	E954
Napoli	MARIGLIANO	E955
Napoli	MASSA DI SOMMA	M289
Napoli	MASSA LUBRENSE	F030
Napoli	MELITO DI NAPOLI	F111
Napoli	META	F162
Napoli	MONTE DI PROCIDA	F488
Napoli	MUGNANO DI NAPOLI	F799
Napoli	NAPOLI	F839
Napoli	NOLA	F924
Napoli	OTTAVIANO	G190
Napoli	PALMA CAMPANIA	G283
Napoli	PIANO DI SORRENTO	G568
Napoli	PIMONTE	G670
Napoli	POGGIOMARINO	G762
Napoli	POLLENA TROCCHIA	G795
Napoli	POMIGLIANO D`ARCO	G812
Napoli	POMPEI	G813
Napoli	PORTICI	G902
Napoli	POZZUOLI	G964
Napoli	PROCIDA	H072
Napoli	QUALIANO	H101
Napoli	QUARTO	H114
Napoli	ROCCARAINOLA	H433
Napoli	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	I151
Napoli	SANTA MARIA LA CARITA`	M273
Napoli	SAN GENNARO VESUVIANO	H860
Napoli	SAN GIORGIO A CREMANO	H892
Napoli	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	H931
Napoli	SAN PAOLO BEL SITO	I073
Napoli	SAN VITALIANO	I391
Napoli	SANT`AGNELLO	I208
Napoli	SANT`ANASTASIA	I262
Napoli	SANT`ANTIMO	I293
Napoli	SANT`ANTONIO ABATE	I300
Napoli	SAVIANO	I469
Napoli	SCISCIANO	I540
Napoli	SERRARA FONTANA	I652
Napoli	SOMMA VESUVIANA	I820
Napoli	SORRENTO	I862
Napoli	STRIANO	I978
Napoli	TERZIGNO	L142
Napoli	TORRE ANNUNZIATA	L245
Napoli	TORRE DEL GRECO	L259
Napoli	TRECASE	M280
Napoli	TUFINO	L460
Napoli	VICO EQUENSE	L845
Napoli	VILLARICCA	G309
Napoli	VISCIANO	M072
Napoli	VOLLA	M115
Palermo	ALIA	A195
Palermo	ALIMENA	A202
Palermo	ALIMINUSA	A203
Palermo	ALTAVILLA MILICIA	A229

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Palermo	ALTOFONTE	A239
Palermo	BALESTRATE	A592
Palermo	BAUCINA	A719
Palermo	BELMONTE MEZZAGNO	A764
Palermo	BISACQUINO	A882
Palermo	BLUFI	M268
Palermo	BOLOGNETTA	A946
Palermo	BOMPIETRO	A958
Palermo	BORGETTO	A991
Palermo	CACCAMO	B315
Palermo	CALTAVUTURO	B430
Palermo	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
Palermo	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
Palermo	CAMPOFIORITO	B535
Palermo	CAMPOREALE	B556
Palermo	CAPACI	B645
Palermo	CARINI	B780
Palermo	CASTELBUONO	C067
Palermo	CASTELDACCIA	C074
Palermo	CASTELLANA SICULA	C135
Palermo	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344
Palermo	CEFALA` DIANA	C420
Palermo	CEFALU`	C421
Palermo	CERDA	C496
Palermo	CHIUSA SCLAFANI	C654
Palermo	CIMINNA	C696
Palermo	CINISI	C708
Palermo	COLLESANO	C871
Palermo	CONTESSA ENTELLINA	C968
Palermo	CORLEONE	D009
Palermo	FICARAZZI	D567
Palermo	GANGI	D907
Palermo	GERACI SICULO	D977
Palermo	GIARDINELLO	E013
Palermo	GIULIANA	E055
Palermo	GODRANO	E074
Palermo	GRATTERI	E149
Palermo	ISNELLO	E337
Palermo	ISOLA DELLE FEMMINE	E350
Palermo	LASCARI	E459
Palermo	LERCARA FRIDDI	E541
Palermo	MARINEO	E957
Palermo	MEZZOJUSO	F184
Palermo	MISILMERI	F246
Palermo	MONTELEPRE	F544
Palermo	PALAZZO ADRIANO	G263
Palermo	PARTINICO	G348
Palermo	PETRALIA SOPRANA	G510
Palermo	PETRALIA SOTTANA	G511
Palermo	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
Palermo	POLIZZI GENEROSA	G792
Palermo	POLLINA	G797
Palermo	PRIZZI	H070
Palermo	ROCCAMENA	H422
Palermo	ROCCAPALUMBA	H428
Palermo	SAN CIPIRELLO	H797
Palermo	SAN GIUSEPPE IATO	H933
Palermo	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
Palermo	SANTA CRISTINA GELA	I174
Palermo	SANTA FLAVIA	I188
Palermo	SCIARA	I534
Palermo	SCILLATO	I538
Palermo	SCLAFANI BAGNI	I541
Palermo	TERMINI IMERESE	L112
Palermo	TERRASINI	L131
Palermo	TORRETTA	L282
Palermo	TRABIA	L317
Palermo	TRAPPETO	L332
Palermo	USTICA	L519
Palermo	VALLEDOLMO	L603
Palermo	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
Palermo	VICARI	L837
Palermo	VILLABATE	L916
Palermo	VILLAFRATI	L951
Parma	ALBARETO	A138
Parma	BARDI	A646
Parma	BEDONIA	A731
Parma	BERCETO	A788
Parma	BORE	A987
Parma	BORGO VAL DI TARO	B042
Parma	BUSSETO	B293
Parma	COLLECCHIO	C852
Parma	COMPIANO	C934
Parma	FELINO	D526
Parma	FIDENZA	B034
Parma	FONTANELLATO	D673
Parma	FONTEVIVO	D685
Parma	FORNOVO DI TARO	D728
Parma	LANGHIRANO	E438
Parma	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
Parma	MEDESANO	F082
Parma	MONCHIO DELLE CORTI	F340
Parma	MONTECHIARUGOLO	F473
Parma	NOCETO	F914
Parma	PALANZANO	G255
Parma	PARMA	G337
Parma	PELLEGRINO PARMENSE	G424
Parma	POLESINE PARMENSE	G783
Parma	ROCCABIANCA	H384
Parma	SALA BAGANZA	H682
Parma	SALSOMAGGIORE	H720
Parma	SAN SECONDO PARMENSE	I153
Parma	SISSA	I763
Parma	SOLIGNANO	I803
Parma	SORAGNA	I840
Parma	TERENZO	E548
Parma	TIZZANO VAL PARMA	L183
Parma	TORNOLO	L229
Parma	TRAVERSETOLO	L346
Parma	TRECASALI	L354

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Parma	VALMOZZOLA	L641
Parma	VARANO DE` MELEGARI	L672
Parma	VARSI	L689
Parma	ZIBELLO	M174
Perugia	ASSISI	A475
Perugia	BASTIA UMBRA	A710
Perugia	BETTONA	A832
Perugia	BEVAGNA	A835
Perugia	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
Perugia	CANNARA	B609
Perugia	CASCIA	B948
Perugia	CASTEL RITALDI	C252
Perugia	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
Perugia	CERRETO DI SPOLETO	C527
Perugia	CITERNA	C742
Perugia	CITTA` DELLA PIEVE	C744
Perugia	CITTA` DI CASTELLO	C745
Perugia	COLLAZZONE	C845
Perugia	CORCIANO	C990
Perugia	COSTACCIARO	D108
Perugia	DERUTA	D279
Perugia	FOLIGNO	D653
Perugia	FOSSATO DI VICO	D745
Perugia	FRATTA TODINA	D787
Perugia	GIANO DELL`UMBRIA	E012
Perugia	GUALDO CATTANEO	E229
Perugia	GUALDO TADINO	E230
Perugia	GUBBIO	E256
Perugia	LISCIANO NICCONE	E613
Perugia	MAGIONE	E805
Perugia	MARSCIANO	E975
Perugia	MASSA MARTANA	F024
Perugia	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
Perugia	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	F629
Perugia	MONTEFALCO	F492
Perugia	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
Perugia	MONTONE	F685
Perugia	NOCERA UMBRA	F911
Perugia	NORCIA	F935
Perugia	PACIANO	G212
Perugia	PANICALE	G308
Perugia	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	G359
Perugia	PERUGIA	G478
Perugia	PIEGARO	G601
Perugia	PIETRALUNGA	G618
Perugia	POGGIODOMO	G758
Perugia	PRECI	H015
Perugia	SAN GIUSTINO	H935
Perugia	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
Perugia	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
Perugia	SCHEGGINO	I523
Perugia	SELLANO	I585
Perugia	SIGILLO	I727
Perugia	SPELLO	I888
Perugia	SPOLETO	I921
Perugia	TODI	L188
Perugia	TORGIANO	L216
Perugia	TREVI	L397
Perugia	TUORO SUL TRASIMENO	L466
Perugia	UMBERTIDE	D786
Perugia	VALFABBRICA	L573
Perugia	VALLO DI NERA	L627
Perugia	VALTOPINA	L653
Prato	CANTAGALLO	B626
Prato	CARMIGNANO	B794
Prato	MONTEMURLO	F572
Prato	POGGIO A CAIANO	G754
Prato	PRATO	G999
Prato	VAIANO	L537
Prato	VERNIO	L775
Ravenna	ALFONSINE	A191
Ravenna	BAGNACAVALLO	A547
Ravenna	BAGNARA DI ROMAGNA	A551
Ravenna	BRISIGHELLA	B188
Ravenna	CASOLA VALSENIO	B982
Ravenna	CASTEL BOLOGNESE	C065
Ravenna	CERVIA	C553
Ravenna	CONSELICE	C963
Ravenna	COTIGNOLA	D121
Ravenna	FAENZA	D458
Ravenna	FUSIGNANO	D829
Ravenna	LUGO	E730
Ravenna	MASSA LOMBARDA	F029
Ravenna	RAVENNA	H199
Ravenna	RIOLO TERME	H302
Ravenna	RUSSI	H642
Ravenna	SANT`AGATA SUL SANTERNO	I196
Ravenna	SOLAROLO	I787
Salerno	ACERNO	A023
Salerno	AGROPOLI	A091
Salerno	ALBANELLA	A128
Salerno	ALFANO	A186
Salerno	ALTAVILLA SILENTINA	A230
Salerno	AMALFI	A251
Salerno	ANGRI	A294
Salerno	AQUARA	A343
Salerno	ASCEA	A460
Salerno	AULETTA	A495
Salerno	BARONISSI	A674
Salerno	BATTIPAGLIA	A717
Salerno	BELLIZZI	M294
Salerno	BELLOSGUARDO	A756
Salerno	BRACIGLIANO	B115
Salerno	BUCCINO	B242
Salerno	CAGGIANO	B351
Salerno	CALVANICO	B437
Salerno	CAMEROTA	B476
Salerno	CAMPAGNA	B492
Salerno	CAMPORA	B555
Salerno	CANNALONGA	B608

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Salerno	CAPACCIO	B644
Salerno	CASAL VELINO	B895
Salerno	CASALETTO SPARTANO	B888
Salerno	CASELLE IN PITTARI	B959
Salerno	CASTEL SAN GIORGIO	C259
Salerno	CASTEL SAN LORENZO	C262
Salerno	CASTELCIVITA	C069
Salerno	CASTELLABATE	C125
Salerno	CASTELNUOVO CILENTO	C231
Salerno	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
Salerno	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	C306
Salerno	CAVA DE` TIRRENI	C361
Salerno	CELLE DI BULGHERIA	C444
Salerno	CENTOLA	C470
Salerno	CERASO	C485
Salerno	CETARA	C584
Salerno	CICERALE	C676
Salerno	COLLIANO	C879
Salerno	CONCA DEI MARINI	C940
Salerno	CONTRONE	C973
Salerno	CONTURSI TERME	C974
Salerno	CORBARA	C984
Salerno	CORLETO MONFORTE	D011
Salerno	CUCCARO VETERE	D195
Salerno	EBOLI	D390
Salerno	FELITTO	D527
Salerno	FISCIANO	D615
Salerno	FURORE	D826
Salerno	FUTANI	D832
Salerno	GIFFONI SEI CASALI	E026
Salerno	GIFFONI VALLE PIANA	E027
Salerno	GIOI	E037
Salerno	GIUNGANO	E060
Salerno	ISPANI	E365
Salerno	LAUREANA CILENTO	E480
Salerno	LAURINO	E485
Salerno	LAURITO	E486
Salerno	LAVIANO	E498
Salerno	LUSTRA	E767
Salerno	MAGLIANO VETERE	E814
Salerno	MAIORI	E839
Salerno	MERCATO SAN SEVERINO	F138
Salerno	MINORI	F223
Salerno	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
Salerno	MONTANO ANTILIA	F426
Salerno	MONTECORICE	F479
Salerno	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
Salerno	MONTECORVINO ROVELLA	F481
Salerno	MONTEFORTE CILENTO	F507
Salerno	MORIGERATI	F731
Salerno	NOCERA INFERIORE	F912
Salerno	NOCERA SUPERIORE	F913
Salerno	NOVI VELIA	F967
Salerno	OGLIASTRO CILENTO	G011
Salerno	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
Salerno	OLIVETO CITRA	G039
Salerno	OMIGNANO	G063
Salerno	ORRIA	G121
Salerno	OTTATI	G192
Salerno	PAGANI	G230
Salerno	PALOMONTE	G292
Salerno	PELLEZZANO	G426
Salerno	PERDIFUMO	G447
Salerno	PERITO	G455
Salerno	PETINA	G509
Salerno	PIAGGINE	G538
Salerno	PISCIOTTA	G707
Salerno	POLLICA	G796
Salerno	POSITANO	G932
Salerno	POSTIGLIONE	G939
Salerno	PRAIANO	G976
Salerno	PRIGNANO CILENTO	H062
Salerno	RAVELLO	H198
Salerno	RICIGLIANO	H277
Salerno	ROCCADASPIDE	H394
Salerno	ROCCAGLORIOSA	H412
Salerno	ROCCAPIEMONTE	H431
Salerno	ROFRANO	H485
Salerno	ROMAGNANO AL MONTE	H503
Salerno	ROSCIGNO	H564
Salerno	RUTINO	H644
Salerno	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	I317
Salerno	SACCO	H654
Salerno	SALENTO	H686
Salerno	SALVITELLE	H732
Salerno	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
Salerno	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
Salerno	SAN GREGORIO MAGNO	H943
Salerno	SAN MANGO PIEMONTE	H977
Salerno	SAN MARZANO SUL SARNO	I019
Salerno	SAN MAURO CILENTO	I031
Salerno	SAN MAURO LA BRUCA	I032
Salerno	SAN VALENTINO TORIO	I377
Salerno	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
Salerno	SANTA MARINA	I253
Salerno	SANTOMENNA	I260
Salerno	SAPRI	I422
Salerno	SARNO	I438
Salerno	SCAFATI	I483
Salerno	SCALA	I486
Salerno	SERRAMEZZANA	I648
Salerno	SESSA CILENTO	I677
Salerno	SIANO	I720
Salerno	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
Salerno	STELLA CILENTO	G887
Salerno	STIO	I960
Salerno	TORCHIARA	L212
Salerno	TORRACA	L233
Salerno	TORRE ORSAIA	L274
Salerno	TORTORELLA	L306

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Salerno	TRAMONTI	L323
Salerno	TRENTINARA	L377
Salerno	VALLE DELL`ANGELO	G540
Salerno	VALLO DELLA LUCANIA	L628
Salerno	VALVA	L656
Salerno	VIBONATI	L835
Salerno	VIETRI SUL MARE	L860
Sassari	AGLIENTU	H848
Sassari	ALA` DEI SARDI	A115
Sassari	ALGHERO	A192
Sassari	ANELA	A287
Sassari	ARDARA	A379
Sassari	BADESI	M214
Sassari	BANARI	A606
Sassari	BENETUTTI	A781
Sassari	BERCHIDDA	A789
Sassari	BESSUDE	A827
Sassari	BONNANARO	A976
Sassari	BONO	A977
Sassari	BONORVA	A978
Sassari	BORTIGIADAS	B063
Sassari	BORUTTA	B064
Sassari	BOTTIDDA	B094
Sassari	BUDDUSO`	B246
Sassari	BULTEI	B264
Sassari	BULZI	B265
Sassari	BURGOS	B276
Sassari	CARGEGHE	B772
Sassari	CASTELSARDO	C272
Sassari	CHEREMULE	C600
Sassari	CHIARAMONTI	C613
Sassari	CODRONGIANUS	C818
Sassari	COSSOINE	D100
Sassari	ERULA	M292
Sassari	ESPORLATU	D441
Sassari	FLORINAS	D637
Sassari	GIAVE	E019
Sassari	ILLORAI	E285
Sassari	ITTIREDDU	E376
Sassari	ITTIRI	E377
Sassari	LA MADDALENA	E425
Sassari	LAERRU	E401
Sassari	LOIRI PORTO SAN PAOLO	M275
Sassari	LUOGOSANTO	E747
Sassari	LURAS	E752
Sassari	MARA	E902
Sassari	MARTIS	E992
Sassari	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
Sassari	MONTI	F667
Sassari	MORES	F721
Sassari	MUROS	F818
Sassari	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
Sassari	NULE	F976
Sassari	NULVI	F977
Sassari	OLMEDO	G046
Sassari	OSCHIRI	G153
Sassari	OSILO	G156
Sassari	OSSI	G178
Sassari	OZIERI	G203
Sassari	PADRIA	G225
Sassari	PADRU	M301
Sassari	PALAU	G258
Sassari	PATTADA	G376
Sassari	PERFUGAS	G450
Sassari	PLOAGHE	G740
Sassari	POZZOMAGGIORE	G962
Sassari	PUTIFIGARI	H095
Sassari	ROMANA	H507
Sassari	SANT'ANTONIO DI GALLURA	M276
Sassari	SANTA TERESA GALLURA	I312
Sassari	SASSARI	I452
Sassari	SEDINI	I565
Sassari	SEMESTENE	I598
Sassari	SENNORI	I614
Sassari	SILIGO	I732
Sassari	STINTINO	M290
Sassari	TELTI	L088
Sassari	TERGU	M282
Sassari	THIESI	L158
Sassari	TISSI	L180
Sassari	TORRALBA	L235
Sassari	TRINITA` D'AGULTU VIGNOLA	L428
Sassari	TULA	L464
Sassari	URI	L503
Sassari	USINI	L509
Sassari	VIDDALBA	M259
Sassari	VILLANOVA MONTELEONE	L989
Sondrio	APRICA	A337
Sondrio	BERBENNO DI VALTELLINA	A787
Sondrio	BIANZONE	A848
Sondrio	BORMIO	B049
Sondrio	CAMPODOLCINO	B530
Sondrio	CASPOGGIO	B993
Sondrio	CHIAVENNA	C623
Sondrio	CHIESA IN VALMALENCO	C628
Sondrio	GORDONA	E090
Sondrio	GROSIO	E200
Sondrio	GROSOTTO	E201
Sondrio	LIVIGNO	E621
Sondrio	LOVERO VALTELLINO	E705
Sondrio	MADESIMO	E342
Sondrio	MAZZO DI VALTELLINA	F070
Sondrio	MENAROLA	F121
Sondrio	NOVATE MEZZOLA	F956
Sondrio	PIURO	G718
Sondrio	POSTALESIO	G937
Sondrio	PRATA CAMPORTACCIO	G993
Sondrio	SAMOLACO	H752
Sondrio	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
Sondrio	SONDALO	I828

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Sondrio	SONDRIO	I829
Sondrio	TEGLIO	L084
Sondrio	TIRANO	L175
Sondrio	TORRE DI SANTA MARIA	L244
Sondrio	TOVO DI SANT`AGATA	L316
Sondrio	VALDIDENTRO	L557
Sondrio	VALDISOTTO	L563
Sondrio	VALFURVA	L576
Sondrio	VERCEIA	L749
Sondrio	VERVIO	L799
Sondrio	VILLA DI TIRANO	L908
Terni	ACQUASPARTA	A045
Terni	ALLERONA	A207
Terni	ALVIANO	A242
Terni	AMELIA	A262
Terni	ARRONE	A439
Terni	ATTIGLIANO	A490
Terni	AVIGLIANO UMBRO	M258
Terni	BASCHI	A691
Terni	CALVI DELL`UMBRIA	B446
Terni	CASTEL GIORGIO	C117
Terni	CASTEL VISCARDO	C289
Terni	FABRO	D454
Terni	FERENTILLO	D538
Terni	FICULLE	D570
Terni	GIOVE	E045
Terni	GUARDEA	E241
Terni	LUGNANO IN TEVERINA	E729
Terni	MONTECASTRILLI	F457
Terni	MONTECCHIO	F462
Terni	MONTEFRANCO	F510
Terni	MONTEGABBIONE	F513
Terni	MONTELEONE D`ORVIETO	F543
Terni	NARNI	F844
Terni	ORVIETO	G148
Terni	OTRICOLI	G189
Terni	PARRANO	G344
Terni	PENNA IN TEVERINA	G432
Terni	POLINO	G790
Terni	PORANO	G881
Terni	SAN GEMINI	H857
Terni	SAN VENANZO	I381
Terni	STRONCONE	I981
Terni	TERNI	L117
Torino	AIRASCA	A109
Torino	ALA DI STURA	A117
Torino	ALICE SUPERIORE	A199
Torino	ALMESE	A218
Torino	ALPETTE	A221
Torino	ALPIGNANO	A222
Torino	ANDEZENO	A275
Torino	ANDRATE	A282
Torino	ANGROGNA	A295
Torino	ARIGNANO	A405
Torino	AVIGLIANA	A518
Torino	BAIRO	A584
Torino	BALANGERO	A587
Torino	BALDISSERO TORINESE	A591
Torino	BALME	A599
Torino	BARBANIA	A625
Torino	BARDONECCHIA	A651
Torino	BEINASCO	A734
Torino	BIBIANA	A853
Torino	BOBBIO PELLICE	A910
Torino	BORGARO TORINESE	A990
Torino	BORGIALLO	B003
Torino	BORGOFRANCO D`IVREA	B015
Torino	BORGONE SUSA	B024
Torino	BOSCONERO	B075
Torino	BRANDIZZO	B121
Torino	BRICHERASIO	B171
Torino	BROSSO	B205
Torino	BROZOLO	B209
Torino	BRUINO	B216
Torino	BRUSASCO	B225
Torino	BRUZOLO	B232
Torino	BURIASCO	B278
Torino	BUSANO	B284
Torino	BUSSOLENO	B297
Torino	BUTTIGLIERA ALTA	B305
Torino	CAFASSE	B350
Torino	CAMBIANO	B462
Torino	CAMPIGLIONE FENILE	B512
Torino	CANDIA CANAVESE	B588
Torino	CANDIOLO	B592
Torino	CANISCHIO	B605
Torino	CANTALUPA	B628
Torino	CANTOIRA	B637
Torino	CAPRIE	B705
Torino	CAREMA	B762
Torino	CARIGNANO	B777
Torino	CARMAGNOLA	B791
Torino	CASALBORGONE	B867
Torino	CASELETTE	B955
Torino	CASELLE TORINESE	B960
Torino	CASTAGNETO PO	C045
Torino	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048
Torino	CASTELLAMONTE	C133
Torino	CASTELNUOVO NIGRA	C241
Torino	CASTIGLIONE TORINESE	C307
Torino	CAVAGNOLO	C369
Torino	CAVOUR	C404
Torino	CERCENASCO	C487
Torino	CERES	C497
Torino	CERESOLE REALE	C505
Torino	CESANA TORINESE	C564
Torino	CHIALAMBERTO	C604
Torino	CHIANOCCO	C610
Torino	CHIAVERANO	C624
Torino	CHIERI	C627

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Torino	CHIESANUOVA	C629
Torino	CHIOMONTE	C639
Torino	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655
Torino	CHIVASSO	C665
Torino	CICONIO	C679
Torino	CINTANO	C711
Torino	CINZANO	C715
Torino	CIRIE`	C722
Torino	CLAVIERE	C793
Torino	COASSOLO TORINESE	C801
Torino	COAZZE	C803
Torino	COLLEGNO	C860
Torino	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
Torino	CONDOVE	C955
Torino	CORIO	D008
Torino	CUMIANA	D202
Torino	CUORGNE`	D208
Torino	DRUENTO	D373
Torino	EXILLES	D433
Torino	FAVRIA	D520
Torino	FELETTO	D524
Torino	FENESTRELLE	D532
Torino	FIANO	D562
Torino	FOGLIZZO	D646
Torino	FORNO CANAVESE	D725
Torino	FRASSINETTO	D781
Torino	FRONT	D805
Torino	FROSSASCO	D812
Torino	GARZIGLIANA	D931
Torino	GASSINO TORINESE	D933
Torino	GERMAGNANO	D983
Torino	GIAGLIONE	E009
Torino	GIAVENO	E020
Torino	GIVOLETTO	E067
Torino	GRAVERE	E154
Torino	GROSCAVALLO	E199
Torino	GROSSO	E203
Torino	GRUGLIASCO	E216
Torino	INGRIA	E301
Torino	ISOLABELLA	E345
Torino	LA CASSA	E394
Torino	LA LOGGIA	E423
Torino	LANZO TORINESE	E445
Torino	LAURIANO	E484
Torino	LEINI	E518
Torino	LEMIE	E520
Torino	LESSOLO	E551
Torino	LEVONE	E566
Torino	LOCANA	E635
Torino	LOMBARDORE	E660
Torino	LOMBRIASCO	E661
Torino	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
Torino	LUSERNETTA	E759
Torino	LUSIGLIE`	E763
Torino	MACELLO	E782
Torino	MARENTINO	E941
Torino	MASSELLO	F041
Torino	MATHI	F053
Torino	MATTIE	F058
Torino	MEANA DI SUSA	F074
Torino	MEUGLIANO	F164
Torino	MEZZENILE	F182
Torino	MOMBELLO DI TORINO	F315
Torino	MONASTERO DI LANZO	F327
Torino	MONCALIERI	F335
Torino	MONCENISIO	D553
Torino	MONPANTERO	F318
Torino	MONTALDO TORINESE	F407
Torino	MONTALTO DORA	F420
Torino	MONTANARO	F422
Torino	MONTEU DA PO	F651
Torino	MORIONDO TORINESE	F733
Torino	NICHELINO	F889
Torino	NOASCA	F906
Torino	NOLE	F925
Torino	NOMAGLIO	F927
Torino	NONE	F931
Torino	NOVALESA	F948
Torino	OGLIANICO	G010
Torino	ORBASSANO	G087
Torino	ORIO CANAVESE	G109
Torino	OSASCO	G151
Torino	OSASIO	G152
Torino	OULX	G196
Torino	OZEGNA	G202
Torino	PANCALIERI	G303
Torino	PAVAROLO	G387
Torino	PECCO	G396
Torino	PECETTO TORINESE	G398
Torino	PEROSA ARGENTINA	G463
Torino	PEROSA CANAVESE	G462
Torino	PERRERO	G465
Torino	PERTUSIO	G477
Torino	PESSINETTO	G505
Torino	PIANEZZA	G559
Torino	PINASCA	G672
Torino	PINEROLO	G674
Torino	PINO TORINESE	G678
Torino	PIOBESI TORINESE	G684
Torino	PIOSSASCO	G691
Torino	PISCINA	G705
Torino	POIRINO	G777
Torino	POMARETTO	G805
Torino	PONT CANAVESE	G826
Torino	PORTE	G900
Torino	PRAGELATO	G973
Torino	PRALI	G978
Torino	PRALORMO	G979
Torino	PRAMOLLO	G982
Torino	PRAROSTINO	G986

Provincia	Comune	Cod. Cat.
Torino	PRASCORSANO	G988
Torino	PRATIGLIONE	G997
Torino	QUINCINETTO	H127
Torino	REANO	H207
Torino	RIBORDONE	H270
Torino	RIVA PRESSO CHIERI	H337
Torino	RIVALBA	H333
Torino	RIVALTA DI TORINO	H335
Torino	RIVARA	H338
Torino	RIVAROLO CANAVESE	H340
Torino	RIVAROSSA	H344
Torino	RIVOLI	H355
Torino	ROBASSOMERO	H367
Torino	ROCCA CANAVESE	H386
Torino	ROLETTO	H498
Torino	RONCO CANAVESE	H539
Torino	RONDISSONE	H547
Torino	RORA`	H554
Torino	ROSTA	H583
Torino	ROURE	H555
Torino	RUBIANA	H627
Torino	RUEGLIO	H631
Torino	SALASSA	H691
Torino	SALBERTRAND	H684
Torino	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
Torino	SAN CARLO CANAVESE	H789
Torino	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804
Torino	SAN DIDERO	H820
Torino	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847
Torino	SAN GERMANO CHISONE	H862
Torino	SAN GILLIO	H873
Torino	SAN GIORGIO CANAVESE	H890
Torino	SAN GIORIO DI SUSA	H900
Torino	SAN GIUSTO CANAVESE	H936
Torino	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024
Torino	SAN MAURO TORINESE	I030
Torino	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090
Torino	SAN PONSO	I126
Torino	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
Torino	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
Torino	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
Torino	SANGANO	H855
Torino	SANT`AMBROGIO DI TORINO	I258
Torino	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296
Torino	SANTENA	I327
Torino	SAUZE D`OULX	I466
Torino	SAUZE DI CESANA	I465
Torino	SCALENGHE	I490
Torino	SCARMAGNO	I511
Torino	SCIOLZE	I539
Torino	SESTRIERE	I692
Torino	SETTIMO TORINESE	I703
Torino	SETTIMO VITTONE	I702
Torino	SPARONE	I886
Torino	SUSA	L013
Torino	TAVAGNASCO	L066
Torino	TORINO	L219
Torino	TORRAZZA PIEMONTE	L238
Torino	TORRE PELLICE	L277
Torino	TRANA	L327
Torino	TRAUSELLA	L338
Torino	TRAVERSELLA	L345
Torino	TRAVES	L340
Torino	TROFARELLO	L445
Torino	USSEAUX	L515
Torino	USSEGLIO	L516
Torino	VAIE	L538
Torino	VAL DELLA TORRE	L555
Torino	VALGIOIE	L578
Torino	VALLO TORINESE	L629
Torino	VALPERGA	L644
Torino	VALPRATO SOANA	B510
Torino	VARISELLA	L685
Torino	VAUDA CANAVESE	L698
Torino	VENARIA	L727
Torino	VENAUS	L726
Torino	VEROLENGO	L779
Torino	VERRUA SAVOIA	L787
Torino	VICO CANAVESE	L548
Torino	VIGONE	L898
Torino	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
Torino	VILLANOVA CANAVESE	L982
Torino	VILLAR DORA	L999
Torino	VILLAR FOCCHIARDO	M007
Torino	VILLAR PELLICE	M013
Torino	VILLAR PEROSA	M014
Torino	VILLARBASSE	M002
Torino	VILLAREGGIA	M004
Torino	VILLASTELLONE	M027
Torino	VINOVO	M060
Torino	VIRLE PIEMONTE	M069
Torino	VISCHE	M071
Torino	VIU`	M094
Torino	VOLPIANO	M122
Torino	VOLVERA	M133

07A10377

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Iscrizioni e variazioni dell'albo dei depositari di cui al nuovo regolamento albo dei depositari

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 195 del 9 novembre 2006, sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 del nuovo regolamento albo dei depositari le sotto specificate ditte:

Categoria merceologica «Carne»,

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. Tot. TN
01/CA	Euroform due Srl	Fiorano modenese (MO)	1.515
03/CA	Agrindustria Srl	Altamura (BA)	1.000

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 195 del 9 novembre 2006, sono state ridotte, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso le cancellazioni di alcune localizzazioni, relativamente alla sotto specificata ditta, iscritta all'albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 120 del 25 novembre 2005:

Categoria merceologica «Alcol»,

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. Tot. HL
02/AL	Dist. Bertolino	Partinico (PA)	40.000,00
04/AL	GE.DIS. S.p.a.	Marsala (TP)	60.025,98

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 218 del 24 aprile 2007, sono state ridotte, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso le cancellazioni di alcune localizzazioni, relativamente alla sotto specificata ditta, iscritta all'albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 120 del 25 novembre 2005:

Categoria merceologica «Alcol»,

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. Tot. HL
05/AL	Dister S.p.a	Faenza (RA)	13.795,00
14/AL	Caviro scarl	Faenza (RA)	30.972,00

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 234 del 3 luglio 2007, è stata iscritta, ai sensi dell'art. 6 del nuovo regolamento albo dei depositari le sotto specificate ditte:

Categoria merceologica «Burro»,

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. Tot. TN
03/BU	Magazzini generali di Cremona	Cremona	3.750

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 234 del 3 luglio 2007, sono state ridotte, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento albo dei depositari, le capacità ricettive, attraverso le cancellazioni di alcune localizzazioni, relativamente alla sotto specificata ditta, iscritta all'albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 120 del 25 novembre 2005:

Categoria merceologica «Alcol»,

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. Tot. HL
14/AL	Caviro scarl	Faenza (RA)	10.324,00

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 234 del 3 luglio 2007, è stato autorizzato il subentro a decorrere dal 1° luglio 2007 della Caviro Distillerie Srl con sede a Faenza (RA) via Convertite, 12 alla Caviro Soc. Copp. a r.l., per i magazzini di Faenza (RA) e di Carapelle (FG), iscritta all'albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 120 del 25 novembre 2005:

N. Matr.: 14/AL, Caviro distillerie Srl.

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 252 del 27 novembre 2007, è stata ridotta, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento albo dei depositari, la capacità ricettiva, attraverso le cancellazioni di alcune localizzazioni, relativamente alla sotto specificata ditta, iscritta all'albo dei depositari dell'AGEA con la delibera n. 120 del 25 novembre 2005:

Categoria merceologica «Alcol»,

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. Tot. HL
05/AL	Dister Spa	Faenza (RA)	45.000,00

Con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGEA n. 252 del 27 novembre 2007, è stato ampliato, ai sensi dell'art. 8 del nuovo regolamento albo dei depositari, la capacità ricettiva, attraverso l'iscrizione di alcune localizzazioni, relativamente alla sotto specificata ditta, iscritta all'albo dei depositari dell'AGEA con la delibera d'urgenza n. 128 del 30 novembre 2005 ratificata con delibera n. 138 del 29 dicembre 2005:

Categoria merceologica «Alcol»,

N. Matr.	Ditta	Magazzino/Silos	Cap. Tot. HL
27/AL	Balice Distillati	San Basilio di Mottola	9.000,00

07A10300

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-285) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.